


VERONA^e IMMIGRAZIONE:

guida per operatori del "sociale"

03



A cura di:

Caritas Diocesana di Verona - Rete Citt. Imm



Rete Cittadini Immigrati

Indice

INTRODUZIONE	5
1_ DEFINIZIONE DI UN LINGUAGGIO COMUNE	6
2_ CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA (COMUNITARI) E LORO FAMILIARI: APPROFONDIMENTI SU SOGGIORNO E PERMANENZA LEGALE IN ITALIA	8
2.1_ Normativa di riferimento	8
2.2_ Iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione europea avente un autonomo diritto di soggiorno	9
2.3_ Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro.....	10
2.4_ Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell’Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro (Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione).....	10
2.5_ Conservazione del diritto di soggiorno	11
2.6_ Diritto di soggiorno permanente	12
2.7_ Misure di allontanamento.....	13
2.8_ Richiesta di cittadinanza italiana.....	14
2.9_ Salute e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale	14
2.10_ Tutela della salute dei cittadini dell’Unione europea irregolarmente presenti in Italia	18
2.11_ Prestazioni assistenziali.....	18
2.12_ Sintesi competenze degli enti di riferimento con recapiti.....	18
3_ CITTADINI DI PAESI TERZI (NON COMUNITARI):	20
APPROFONDIMENTI SU SOGGIORNO E PERMANENZA LEGALE IN ITALIA.....	20
3.1_ Normativa di riferimento	20
3.2_ Il visto di ingresso.....	20
3.3_ Ingresso per lavoro subordinato, stagionale, autonomo	21
3.4_ Rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno	22
3.5_ Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per stranieri)	26
3.6_ Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione e carta di soggiorno permanente	28
3.7_ Alcuni esempi di titolo di soggiorno e modulistica correlata	28
3.8_ Il ricongiungimento familiare.....	31
3.9_ Richiesta di protezione internazionale (asilo).....	32
3.10_ L’espulsione.....	33

3.11_Minori di Paesi Terzi “irregolarmente” presenti in Italia con genitori di Paesi Terzi regolarmente presenti in Italia.....	33
3.12_Richiesta di cittadinanza italiana.....	33
3.13_Salute e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale	35
3.14_Tutela della salute cittadini di Paesi Terzi irregolarmente presenti in Italia	38
3.15_Prestazioni assistenziali.....	39
3.16_Sintesi competenze degli enti di riferimento e recapiti.....	39
4_NOTE UTILI GENERALI	41
4.1_Codice fiscale.....	41
4.2_Cessione di fabbricato	41
4.3_Dichiarazione di ospitalità	41
4.4_Idoneità alloggiativa e igienico sanitaria.....	41
4.5_Contratto di soggiorno	42
4.6_Iscrizione al Centro per l’Impiego, alle “liste di collocamento”, in caso di disoccupazione	42
4.7_Documenti prodotti all’estero	42
4.8_La residenza.....	43
4.9_La carta d’identità	45
4.10_Denuncia di nascita	45
4.11_Matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso	45
4.12_La patente	46
4.13_Apprendimento lingua italiana	46
4.14_Alcuni consigli in sintesi	47
5_TABELLE TEMATICHE.....	48
5.1_MINORI DELL’UNIONE EUROPEA E DI PAESI TERZI: SCUOLA	48
5.2_MINORI DELL’UNIONE EUROPEA E DI PAESI TERZI: SALUTE.....	49
APPENDICE - SITOGRAFIA RAGIONATA.....	51

INTRODUZIONE

La presente guida per operatori del sociale è una pubblicazione realizzata a scopo informativo e formativo, e rientra nella collana Verona e Immigrazione della Rete Cittadini Immigrati.

La Guida nasce dalla collaborazione avviata nel 2008 tra Caritas Diocesana Veronese e Azienda Ulss 22 della Regione Veneto (ora parte della AULSS9 Scaligera), in qualità di partner della Rete Citt.Imm (www.caritas.vr.it/rete-cittimm/)

Il sussidio è il risultato di un percorso di riflessione sui temi dell’immigrazione portato avanti da operatori degli Sportelli Citt.Imm e assistenti sociali e operatori del territorio.

L’iniziativa è stata realizzata in particolare per rispondere all’esigenza degli operatori del sociale di essere aggiornati rispetto alla normativa vigente in materia d’immigrazione e alle relative prassi in atto sul territorio di riferimento.

L’obiettivo finale è quello di dare un supporto concreto agli operatori affinché possano agire in un’ottica di prevenzione rispetto a tutte quelle problematiche connesse all’esercizio di diritti e doveri, dovute spesso a carenza d’informazione, da parte dei cittadini immigrati dell’Unione europea e di Paesi Terzi. La guida potrà essere utilizzata per approfondire le diverse tematiche legate all’ingresso e alla permanenza regolare in Italia dei cittadini immigrati e per trovare le eventuali informazioni utili per effettuare un’anamnesi più specifica delle situazioni.

Il volume è stato organizzato nei seguenti capitoli:

- *Definizione di un linguaggio comune*, in cui si vuole chiarire il significato di alcuni termini legati all’immigrazione allo scopo di uniformarne l’utilizzo, favorire la comprensione sia dei testi normativi che delle informazioni riportate e facilitare la comunicazione fra operatori.
- *Cittadini dell’Unione europea (comunitari) e loro familiari: approfondimenti su soggiorno e permanenza legale in Italia*, dove vengono descritti i principali riferimenti normativi e le prassi che li riguardano;
- *Cittadini di Paesi Terzi (non comunitari): approfondimenti su soggiorno e permanenza legale in Italia*, nei quali vengono descritti i principali riferimenti normativi e di conseguenza le prassi che li riguardano;
- *Note utili generali* per chiarire alcuni aspetti legati all’ingresso e alla permanenza regolare in Italia dei cittadini immigrati che riguardano la vita quotidiana e per proporre alcuni consigli per favorire una gestione corretta e autonoma della propria situazione.
- *Tabelle tematiche* che sintetizzano alcuni argomenti di particolare interesse.

In appendice, infine, si trova un elenco di indirizzi web di riferimento per approfondire gli argomenti trattati.

Per agevolare la lettura, inoltre, nel testo sono stati segnalati in rosso i principali aggiornamenti apportati rispetto alla precedente edizione.

Alla base del lavoro di elaborazione della guida stanno alcune considerazioni che aiutano a comprenderne il senso.

Le problematiche specifiche dei cittadini immigrati dell’Unione europea e di Paesi Terzi sono spesso riconducibili a difficoltà di base legate alle competenze linguistiche e/o alla difficoltà di gestione delle pratiche burocratiche che riguardano l’ingresso e la permanenza regolare in Italia.

Attraverso l’accoglienza/ascolto è possibile promuovere l’autonomia e l’acquisizione di competenze e conoscenze favorendo l’accesso all’informazione corretta per consentire agli stessi cittadini immigrati di gestire in modo più autonomo e meno problematico il loro ingresso e la loro permanenza regolare in Italia. La presente guida è stata costruita anche con questo obiettivo.

La guida non pretende di trattare in modo esaustivo gli argomenti proposti, caratterizzati oltre che da complessità anche da continui aggiornamenti, ma di presentare comunque un approfondimento informativo, con particolare riferimento al territorio veronese, che permetta di orientarsi e quindi accostarsi con maggior consapevolezza alle pratiche che riguardano il mondo dell’immigrazione.

È necessario inoltre ricordare che la normativa relativa all’immigrazione è in continuo cambiamento, sia per le modifiche apportate alle leggi promulgate dallo Stato Italiano, sia per il recepimento di normative europee. Inoltre la stessa normativa, in alcuni casi, consente interpretazioni diverse da parte di chi la deve applicare, con la conseguenza di diverse procedure nei diversi territori. Rimane comunque inevitabile e imprescindibile la necessità di fare innanzitutto riferimento alle norme nazionali ed europee relative all’immigrazione per orientarsi.

Le informazioni riportate sono da considerarsi indicative, poiché gli operatori del settore qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere ulteriore documentazione in relazione ai singoli casi, nei limiti previsti dalla legge vigente.

1_DEFINIZIONE DI UN LINGUAGGIO COMUNE

La prima parte della guida è dedicata alla definizione di un linguaggio comune al fine di chiarire il significato di alcuni termini legati all'immigrazione per favorire la comprensione sia dei testi normativi che delle informazioni di seguito riportate e facilitare la comunicazione fra operatori.

Per legge italiana:

Cittadino dell'Unione europea (comunitario):

è il cittadino con la nazionalità di uno dei 27 Stati membri della Comunità Europea, denominata dal 1993 Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. I termini cittadino, cittadino dell'Unione europea, europeo e comunitario sono equivalenti.

Cittadino di Paese Terzo (non comunitario o extracomunitario):

è il cittadino con la nazionalità di uno degli Stati che non fanno parte dell'Unione europea. I termini cittadino di Paese terzo, non comunitario e extracomunitario sono equivalenti. Giuridicamente essi vengono definiti "stranieri".

Apolide:

è chi è privo di cittadinanza, cioè una persona che nessuno Stato, secondo la sua normativa, considera suo cittadino.

Stranieri:

sono i cittadini con nazionalità di uno Stato non facente parte dell'Unione europea, o apolidi.

Da notare come invece nell'uso comune, nonché da molti media e dagli enti istituzionali, il termine straniero venga utilizzato con significati diversi. Ad esempio in genere negli articoli di giornale il termine stranieri viene utilizzato per indicare sia gli immigrati dell'Unione europea che di Paesi Terzi, così anche dalle anagrafi dei Comuni. Se ad un'anagrafe chiediamo il totale dei cittadini stranieri residenti ci verrà infatti fornito il totale dei cittadini dell'Unione europea e di Paesi Terzi che risultano appunto residenti in quel comune. È importante essere consapevoli di ciò in particolare se i dati verranno poi utilizzati per elaborare progettualità o considerazioni relative ai cittadini immigrati dato che i riferimenti normativi che riguardano i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari e i cittadini di Paesi Terzi sono diversi.

Persona irregolarmente soggiornante:

è il cittadino dell'Unione europea e di Paesi Terzi che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera oppure è entrato regolarmente nel paese di destinazione (ad esempio con un visto per turismo) e vi è rimasto dopo la scadenza dei termini previsti senza avere i requisiti per chiedere e ottenere idoneo titolo di soggiorno o non ha lasciato il territorio del Paese a seguito di un provvedimento di allontanamento o se in possesso di un titolo di soggiorno non è poi riuscito a rinnovarlo. È errato definirlo clandestino.

Unione europea:

la sua istituzione sotto il nome attuale risale al trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992. La denominazione «Comunità europea» è stata sostituita da «Unione europea». L'abbreviazione «UE» rimpiazza e subentra quindi a «CE». L'Unione europea è oggi un'entità politica di carattere sovranazionale e intergovernativa, un partenariato economico e politico unico nel suo genere, che comprende 27 paesi membri indipendenti e democratici.

Spazio Schengen:

Lo Spazio Schengen è l'insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione: Austria, Belgio, **Croazia**, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. È uno spazio di libera circolazione dei cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione: all'interno di esso, **salvo eccezioni temporanee**, sono eliminati i controlli alle frontiere comuni ed è

stato creato un sistema unico di visti e ingressi. I cittadini di Paesi Terzi in possesso di passaporto e permesso di soggiorno validi possono trascorrere un periodo massimo di 90 giorni in uno dei Paesi sopra indicati trascorsi i quali devono di norma tornare in Italia. In questo periodo non possono lavorare.

Frontiere esterne:

È il perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può far ingresso.

Frontiere interne:

sono le frontiere terrestri, gli aeroporti ed i porti marittimi comuni dei Paesi dello Spazio Schengen.

Integrazione:

È il processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e stranieri nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società (D. Lgs. 286/98 art. 4-bis).

Matrimonio:

Le condizioni per il matrimonio sono nella sezione 4.11. Alla luce della legge 20 maggio 2016, n. 76, in ogni punto di questa guida in cui vi è la parola “matrimonio” si intende “matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso”, essendo questo secondo istituto equiparato al primo.

2_CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA (COMUNITARI) E LORO FAMILIARI: APPROFONDIMENTI SU SOGGIORNO E PERMANENZA LEGALE IN ITALIA

2.1_Normativa di riferimento

Attenzione: sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino, nonché i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE, cioè Norvegia, Islanda e Liechtenstein. **Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido cinque anni, rinnovabile alla scadenza e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 23 comma 1 bis D.L. 30/2007 come modificato dalla L. 103/2023).**

[Decreto Legislativo n. 30/2007](#) in vigore dall'11 aprile 2007 e successive modifiche.

In base alla legge i cittadini dell'Unione europea possono:

1. **fare ingresso** nel territorio italiano in possesso del solo documento d'identità valido per l'espatrio. I familiari di Paesi Terzi devono essere in possesso di un passaporto valido e, nei casi in cui è richiesto, del visto d'ingresso, che va loro rilasciato gratuitamente e con priorità, - per approfondimenti vedasi anche https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_it.htm
2. **soggiornare in Italia per periodi inferiori a tre mesi**, senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio. I familiari di Paesi Terzi che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, devono essere in possesso di un passaporto in corso di validità. Secondo il Decreto Legislativo n. 32/2008 in ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare però può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.
3. **soggiornare in Italia per periodi superiori a tre mesi**, nel caso siano lavoratori, studenti o inattivi (in questi ultimi due casi devono dimostrare di avere risorse sufficienti per non pesare sull'assistenza sociale) oppure loro familiari. In questo caso i cittadini dell'Unione europea devono chiedere al Comune l'iscrizione all'anagrafe, allegando i documenti che attestano il diritto a soggiornare per più di tre mesi in Italia. A seguito dell'iscrizione anagrafica, subordinata oltre che alla verifica dei richiamati requisiti, anche all'accertamento della dimora abituale, viene consegnata a richiesta dell'interessato la relativa attestazione di iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007. **Si consiglia di chiedere il rilascio dell'attestazione che potrà essere utile anche per altre procedure amministrative quali ad esempio l'iscrizione al Servizio Sanitario.**

Questo decreto si applica ai familiari, anche di Paesi Terzi, che accompagnano o raggiungono un cittadino dell'Unione europea.

Con il termine "familiare" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 30/2007 si intendono il coniuge, il partner dello stesso sesso unito civilmente, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner dello stesso sesso unito civilmente, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner dello stesso sesso unito civilmente.

I familiari cittadini di Paesi Terzi devono richiedere alla Questura la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione valida per 5 anni dalla data del rilascio. Dopo 5 anni di soggiorno legale e continuativo i cittadini dell'Unione e i familiari, anche di Paesi Terzi, hanno diritto al soggiorno permanente.

A partire dal 02 agosto 2021 è previsto il rilascio del titolo di soggiorno elettronico (carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione o carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei – quest'ultima con validità

materiale di 10 anni) in favore dei familiari stranieri di cittadino UE che esercitano il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30/2007.

Dovrà pertanto essere effettuato il pagamento per il permesso di soggiorno elettronico di € 30,46.

I titolari di soggiorno rilasciati in formato cartaceo conservano la validità fino alla scadenza o sostituzione con altro documento e, comunque, non oltre il 3 agosto 2023.

2.2_Iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione europea avente un autonomo diritto di soggiorno

(artt. 7, 9 e 19 D.lgs. 30/2007 e art. 5 D.L. 5/2012, convertito dalla L. 35/2012)

Per il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare in Italia per i primi tre mesi di soggiorno non sono previste condizioni o formalità; per soggiorni superiori ai tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente del Comune in cui vive.

Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione.

Il Comune procederà all’accertamento della dimora abituale e alla verifica dei requisiti previsti dal decreto e chiederà la seguente documentazione:

- originale e fotocopia del Passaporto o altro documento d’identità valido per l’espatrio,

Nell’ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro:

- documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata.

Nell’ipotesi di soggiorno in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa o di studio o di formazione professionale:

- la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale. Nella valutazione del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi e in generale deve essere valutata la situazione complessiva personale dell’interessato.

- documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria che copra le spese sanitarie, almeno di un anno. La tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria. I formulari E106 – E120 – E121 (o E33) – E109 (o E37) (oppure documento portatile S1 o SED S072 corrispondente) rilasciati dallo Stato di provenienza (per approfondimenti vedi pag. 15), soddisfano invece il requisito della copertura sanitaria al fine dell’iscrizione anagrafica. La normativa prevede inoltre la possibilità di soddisfare tale requisito effettuando l’iscrizione volontaria, quindi a pagamento, al Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione volontaria prevede il versamento di una quota di iscrizione valida per anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre) che dà diritto di accesso alle prestazioni sanitarie a parità di condizione con il cittadino italiano per quanto riguarda le previste quote di partecipazione alla spesa (ticket).

Nell’ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale:

- documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;
- la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria, come specificato nel caso precedente. La durata della polizza deve essere almeno pari al corso di studi o di formazione professionali se inferiori all’anno;
- la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente.

Verificati i requisiti, a seguito dell’iscrizione anagrafica viene consegnata, a richiesta dell’interessato, l’attestazione di iscrizione anagrafica ai sensi del D.lgs. 30/2007.

In caso di rifiuto o di revoca del diritto di soggiorno (per mancanza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 30/2007) è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.

Resta ferma la facoltà dell’interessato di presentare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento in caso di rigetto dell’istanza per la mancanza del requisito della dimora abituale (Legge 1228/1954 e D.P.R. n. 223/1989 - Regolamento anagrafico).

I cittadini dell’Unione europea già residenti nel Comune che hanno il titolo di soggiorno, rilasciato in base alla precedente normativa, in scadenza, devono chiedere l’iscrizione anagrafica ai sensi del D.lgs. 30/2007 allo sportello anagrafe del Comune presentando i documenti attestanti il rispetto dei requisiti di cui allo stesso Decreto Legislativo.

2.3_Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro

(artt. 2 e 9 D.lgs. n. 30/2007)

I familiari del cittadino dell'Unione, già iscritto in anagrafe o che ne abbia già fatto richiesta, aventi diritto di soggiorno sono definiti alla sez. 2.1.

Essi per l'iscrizione anagrafica devono presentare:

- un documento d'identità;
- un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi sopra richiamati, o di familiare a carico.

La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall'interessato mediante autocertificazione, cioè la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000. Se i familiari non vivono già stabilmente in Italia, e non risultano come familiari fiscalmente a carico residenti all'estero, potrebbe essere richiesta documentazione rilasciata dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti appunto la qualità di familiare a carico.

Il familiare, non compreso fra quelli sopra indicati, del cittadino dell'Unione, già iscritto in anagrafe o che ne abbia già fatto richiesta, a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione, avente diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 3, per l'iscrizione anagrafica deve presentare la seguente documentazione:

- un documento d'identità;
- documentazione dalla quale risulti il rapporto parentale;
- dichiarazione del cittadino dell'Unione della qualità di familiare a carico (da dimostrare come da riquadro giallo sopra) o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno.
- assicurazione sanitaria ovvero titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale (vedi punti precedenti);
- dichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale e deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato. Nella valutazione del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate dei familiari conviventi.

2.4_Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro (Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

(artt. 9 e 10 D.lgs. n. 30/2007).

Per i soggiorni di durata inferiore ai tre mesi il familiare cittadino di Paese Terzo non dovrà richiedere né il titolo di soggiorno né presentare la dichiarazione di presenza alla Questura, purché in grado di comprovare la qualità di familiare. La dichiarazione di presenza può comunque essere fatta ai sensi del D. Lgs. 32/2008 (vedasi paragrafo 2.1, parte 2).

Per soggiorni superiori a tre mesi, i cittadini di Paesi Terzi (non comunitari) familiari del cittadino dell'Unione devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste con apposito kit.

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, definiti alla sez. 2.1 per richiedere la Carta di soggiorno devono presentare in Questura:

- documento d'identità o passaporto del familiare di Paesi Terzi (non dell'Unione europea);
- documenti che attestino la qualità di familiare (se provenienti dall'estero devono essere tradotti e legalizzati) e, se necessario, in relazione alla tipologia d'istanza, di familiare a carico come da riquadro giallo precedente;
- l'attestato della dichiarazione d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione europea o attestazione di iscrizione anagrafica ai sensi del D.lgs. 30/2007 rilasciato dal Comune oppure autocertificazione;
- carta d'identità o passaporto del familiare che ne attesti la cittadinanza dell'Unione;

Presso la Questura di Verona può essere richiesta documentazione relativa al reddito del familiare dell'Unione, cioè ultima Certificazione Unica o dichiarazione dei redditi, ultima busta paga e modello UNILAV se lavoratore subordinato, dichiarazione dei redditi e visura camerale recente se lavoratore autonomo;

- 4 foto in formato tessera uguali.

Documenti da presentare per la dichiarazione di iscrizione anagrafica in Comune:

- La Carta di Soggiorno rilasciata dalla Questura e il passaporto;
- Documenti che attestino la qualità di familiare (se provenienti dall'estero devono essere tradotti e legalizzati) e, se necessario, in relazione alla tipologia d'istanza, di familiare a carico come sopra definita.
- L'attestato della dichiarazione d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione o attestazione di iscrizione anagrafica ai sensi del D.lgs. 30/2007 rilasciato dal Comune oppure autocertificazione. Si ritiene che possa essere omessa la presentazione dell'attestato della dichiarazione d'iscrizione anagrafica o attestazione di iscrizione del familiare cittadino dell'Unione, in quanto già agli atti del Comune.

È facoltà del familiare cittadino di Paesi Terzi presentare la dichiarazione di iscrizione anagrafica anche prima di aver ottenuto la Carta di Soggiorno dalla Questura; in tale caso però il perfezionamento della pratica di iscrizione avverrà solo a seguito presentazione della Carta di Soggiorno sopraindicata. La residenza, una volta confermata, sarà effettiva a partire dalla data di dichiarazione della stessa.

Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari di Paesi Terzi dei cittadini dell'Unione europea potranno chiedere la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei. La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere presentata, prima della scadenza della carta di soggiorno, alla Questura del luogo di residenza.

Il familiare cittadino di Paesi Terzi, non compreso fra quelli sopra indicati, del cittadino dell'Unione, già iscritto in anagrafe o che ne abbia già fatto richiesta, a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, avente diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 3, che non è titolare di un autonomo diritto di soggiorno, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva da parte delle competenti autorità consolari italiane nei Paesi di provenienza. Secondo una nota della Questura di Treviso il permesso di soggiorno per residenza elettiva rilasciato in questo specifico caso, consente di svolgere attività lavorativa.

2.5_Conservazione del diritto di soggiorno

(artt. 11, 12,13 D.lgs. n. 30/2007).

Il familiare del cittadino dell'Unione che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente o che abbia i requisiti per divenire a sua volta titolare di un autonomo diritto di soggiorno ai sensi dall'articolo 7 comma 1, nonché i figli o il genitore che ne ha l'affidamento, nel caso in cui i figli siano iscritti in un istituto scolastico e fino al termine degli studi stessi, conservano il diritto di soggiorno nei casi di:

- decesso del cittadino dell'Unione;
- sua partenza dal territorio nazionale;

Il familiare del cittadino dell'Unione che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri che abbia maturato il diritto al soggiorno permanente o che soddisfi personalmente le condizioni previste all'art. 7 comma 1 ("è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato") e il familiare del cittadino dell'Unione che abbia la cittadinanza di Paese terzo che abbia maturato il diritto al soggiorno permanente o che soddisfi almeno una di una serie di condizioni e che eserciti attività lavorativa o che disponga per sé e per i familiari di risorse sufficienti nonché di un'assicurazione sanitaria mantiene il diritto al soggiorno in caso di:

- divorzio;
- annullamento del matrimonio.

Il cittadino dell'Unione europea già lavoratore subordinato o autonomo conserva il diritto di soggiorno se:

- è temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio;
- dopo aver esercitato per oltre un anno un'attività lavorativa nel territorio nazionale, si trova in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione ex art. 2, c. 1, del D. Lgs. 181/2000 che attesti l'immediata disponibilità all'impiego;
- al termine di un contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno, o si è trovato in stato di disoccupazione involontaria nei primi dodici mesi di soggiorno in Italia ed è iscritto presso il Centro per l'impiego o abbia reso apposita dichiarazione di disponibilità all'impiego: in tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un anno;

- cittadino che segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, deve esistere un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

2.6_Diritto di soggiorno permanente

(artt. 14, 15,16, 17,18 D.lgs. n. 30/2007)

Si intende approfondire di seguito il diritto di soggiorno permanente previsto per i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari, poiché tale condizione permette all'interessato di acquisire uno status che garantisce una maggior stabilità rispetto alla presenza sul territorio italiano, nonché la possibilità di accesso a specifici servizi in particolare socio-sanitari.

Il cittadino dell'Unione e il familiare che ha soggiornato legalmente e in via continuativa, per cinque anni, nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente. Tale titolo esonera l'interessato dall'obbligo della conservazione dei requisiti previsti dal decreto legislativo per il riconoscimento del diritto di soggiorno.

L'assenza dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi comporta la perdita di questo diritto.

Per i cittadini dell'Unione, la relativa attestazione è rilasciata dal Comune di residenza entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato. **Si consiglia di chiedere il rilascio dell'attestazione che potrà essere utile anche per altre procedure amministrative quali ad esempio l'iscrizione al Servizio Sanitario.**

Per i cittadini di Paesi Terzi, familiari di cittadini dell'Unione, la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei è rilasciata dalla competente Questura di residenza.

La richiesta deve essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste per la maturazione del diritto. Si ritiene che la condizione relativa alla continuità del soggiorno possa essere accertata attraverso l'iscrizione anagrafica dell'interessato, ma anche attraverso altra documentazione obiettiva.

La condizione che questi abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste nel decreto legislativo e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento. Le modalità di accertamento della presenza dei requisiti, in seguito alla sentenza Ziolkowski della Corte di Giustizia UE sono mutate e nei Comuni della provincia di Verona spesso viene chiesto all'interessato di produrre la documentazione che attesti la vigenza dei requisiti per tutto il periodo di soggiorno in Italia o meglio specificamente nei primi 5 anni del suo soggiorno. Si consiglia in via preventiva agli utenti di conservare la documentazione inerente l'attività lavorativa (buste paga e dichiarazioni dei redditi, ma anche eventuali iscrizioni al centro per l'impiego, ...) o la disponibilità di risorse sufficienti al fine di poterle comprovare in sede di richiesta di attestazione di soggiorno permanente. La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento della persona interessata.

Non pregiudicano la continuità del soggiorno:

- le assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- ovvero le assenze di durata superiore giustificate dall'assolvimento di obblighi militari;
- ovvero fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti quali: la gravidanza e la maternità, la malattia grave, gli studi o la formazione professionale, il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Si ritiene che tali assenze vadano computate come periodi di soggiorno nel territorio nazionale nel calcolo del quinquennio previsto per la maturazione del diritto di soggiorno permanente.

Maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente

(art. 15 D.lgs. n. 30/2007)

Il diritto di soggiorno permanente viene maturato prima dei cinque anni di soggiorno per i lavoratori che hanno cessato la propria attività lavorativa nel territorio nazionale, ed i loro familiari nei seguenti casi:

- Pensionamento dell'interessato.

Rientrano in questa ipotesi il lavoratore subordinato o autonomo che, nel momento in cui cessa l'attività ha raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia, nonché il lavoratore subordinato che cessa di svolgere la propria attività a seguito di pensionamento anticipato, qualora abbia svolto in Italia la propria attività negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Se il lavoratore non ha diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta al raggiungimento dei 60 anni.

- Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.

Il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per almeno due anni e cessa di lavorare a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Non sono poste condizioni legate alla durata del soggiorno nel caso in cui l'incapacità al lavoro sia dovuta ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale dai quali consegue il diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato.

- Esercizio dell'attività lavorativa in altro Stato membro.

L'ipotesi in esame si riferisce al lavoratore subordinato o autonomo che dopo aver espletato tre anni di attività e di soggiorno continuativi in Italia esercita un'attività subordinata in altro Stato dell'Unione, permanendo le condizioni per la sua iscrizione anagrafica.

Ai fini della maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente si considera periodo di occupazione il periodo di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, il periodo di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per malattia o infortunio.

Il diritto al soggiorno permanente maturato anticipatamente alle condizioni sopraesposte è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore subordinato o autonomo di cui sopra. Qualora il lavoratore deceda prima di avere acquisito il diritto di soggiorno permanente, il familiare che ha soggiornato con lui matura il diritto al soggiorno permanente alle seguenti condizioni: il lavoratore abbia soggiornato per due anni continuativi in Italia prima del decesso; il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale; il coniuge abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio.

2.7_Misure di allontanamento

(Artt. 20, 21 e 22 D.lgs. n. 30/2007 e successive modifiche)

Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari può essere limitato da un provvedimento motivato solo per motivi di sicurezza dello Stato (tra cui il contrasto alle organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali), per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per altri motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

L'interessato può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia trascorsa almeno la metà della durata del divieto e in ogni caso almeno tre anni. La violazione del divieto di reingresso è punita con la reclusione.

Il provvedimento di allontanamento può inoltre essere adottato da parte del Prefetto nei confronti dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari quando vengano a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno, tenendo conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Esso riporta le modalità per l'impugnazione e il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. In questo caso non può essere previsto un divieto di reingresso sul territorio nazionale, ma al fine di fare eventuale reingresso in Italia, l'interessato deve dimostrare di aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento presso un consolato italiano.

Il ricorso avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e di ordine pubblico può essere presentato al TAR del Lazio, mentre il ricorso contro il provvedimento di allontanamento negli altri casi (motivi di pubblica sicurezza, motivi imperativi di pubblica sicurezza e per la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno) può essere presentato entro venti giorni dalla notifica al Tribunale ordinario. Il Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89 in merito ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari ha stabilito che i motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui sopra, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.

Inoltre i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali

della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti citati, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui sopra è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Inoltre si precisa che l'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso. Infine nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione prevista, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.

2.8_Richiesta di cittadinanza italiana

[Legge 91/1992](#)

In base all'art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 può essere concessa la cittadinanza italiana al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano.

La cittadinanza può essere richiesta anche per matrimonio o unione civile: su questo e altre specifiche sulla richiesta di cittadinanza italiana vedasi la sezione 3.12.

La Legge 91/1992 prevede che tutte le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza siano soggette al pagamento di un contributo di 250,00 euro.

2.9_Salute e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Il documento di riferimento in quest'ambito è l'[Accordo Stato-Regioni siglato nel dicembre 2012 "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome italiane"](#). Tali indicazioni contengono delle tavole sinottiche di documenti necessari per la richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La direttiva 2004/38/CE rispetto all'iscrizione obbligatoria al SSN implica:

- Soggiorno di durata inferiore ai tre mesi

Per i soggiorni di durata inferiore ai tre mesi, nulla è innovato rispetto alle procedure in essere. La sola formalità richiesta per il cittadino dell'Unione europea, per soggiornare in Italia, è il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio; pertanto, non va presentata al Comune alcuna richiesta e non viene effettuata l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, se non per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente per i titolari di modelli E106 con validità di tre mesi.

Si rammenta che, ai fini dell'assistenza sanitaria, trova applicazione la normativa dell'Unione europea vigente che assicura la prestazione, dietro presentazione di un idoneo attestato di diritto. Nel caso in cui il cittadino dell'Unione europea ne sia sprovvisto, la ASL, acquisite agli atti le generalità dell'assistito e copia del suo documento di riconoscimento, potrà richiedere, d'ufficio, detto attestato all'istituzione competente dello stato estero. In mancanza delle suddette condizioni il pagamento della prestazione dovrà essere richiesto direttamente all'assistito che, ai sensi dell'art. 34 del Reg 574/72, potrà richiedere il rimborso alla propria istituzione competente.

- Soggiorno di durata superiore ai tre mesi

Il cittadino dell'Unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:

1. è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
2. è familiare di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

3. è familiare di cittadino italiano;
4. è in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente;
5. è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale.
6. è titolare di uno dei seguenti formulari dell’Unione europea: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33) (oppure documento portatile S1 o SED S072)

Di seguito si indicano ulteriori relative specificazioni:

1. Lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

Se il cittadino dell’Unione è lavoratore, l’iscrizione al SSN deve essere fatta per la durata del rapporto di lavoro. Lo stesso vale per i familiari (ancorché non cittadini dell’Unione che però devono acquisire la carta di soggiorno).

Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo, l’iscrizione deve essere a tempo indeterminato, con eventuale controllo dei requisiti di anno in anno;

Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato l’iscrizione al SSN deve essere effettuata fino alla naturale scadenza del contratto, se inferiore all’anno, o di anno in anno se di durata superiore; ciò per evitare di pagare la quota capitaria al medico di medicina generale per cittadini dell’Unione europea che hanno lasciato l’Italia senza darne notizia alla ASL;

2. Familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
3. Familiare di cittadino italiano.

Per la definizione di familiare, si fa riferimento a quella presente alla sez. 2.1

4. Possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia. Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa, per cinque anni, nel territorio nazionale, tranne brevi interruzioni espressamente consentite dalla norma, acquisisce un diritto di soggiorno permanente che comporta l’iscrizione a tempo indeterminato al SSN.

L’iscrizione può essere effettuata presentando l’attestato rilasciato dal Comune di residenza che certifica la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

Tale titolo esonera l’interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal D.lgs. 30/2007 per il riconoscimento del diritto al soggiorno.

Secondo la citata circolare del Ministero dell’Interno, la condizione della continuità del soggiorno può essere accertata attraverso l’iscrizione anagrafica dell’interessato. Inoltre, la condizione che il cittadino dell’Unione europea abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che, nel corso dei cinque anni di soggiorno, l’interessato ha risieduto nel territorio alle condizioni previste dal D.lgs. 30/2007 e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento (per approfondimenti vedasi sez. 2.6). Per il computo dei cinque anni si tiene conto dei periodi di residenza già trascorsi, anche se anteriori alla data di entrata in vigore del D.lgs. 30/2007 se avvenuti rispettando le disposizioni dello stesso Decreto.

5. Disoccupato iscritto al centro per l’impiego o iscritto ad un corso di formazione professionale

Il cittadino dell’Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, iscritto al SSN, mantiene la titolarità del diritto all’iscrizione nelle seguenti ipotesi:

A) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi del D.lgs. 150/2015; secondo la DGR Veneto 753/2019 ciò dà diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN per 24 mesi dalla fine dello svolgimento dell’attività lavorativa;

B) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ex D.lgs. 150/2015. In tale caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

C) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato implica che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Secondo la DGR 753/2019 i periodi di iscrizione alle liste NASPI e l’assenza dal lavoro o la cessazione dell’attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione. Inoltre, le donne in gravidanza ex lavoratrici che non possono iscriversi o mantenere l’iscrizione al CPI, mantengono l’iscrizione al SSN fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio.

6. Titolare di uno dei seguenti formulari dell'Unione europea: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33) (oppure documento portabile S1 o SED S072 corrispondenti)

Rimangono sempre vigenti le norme per cui:

1) i Cittadini dell'Unione europea presenti sul territorio italiano per turismo, o cure, non hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora non risultino titolari di TEAM sono personalmente tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.

2) i Cittadini dell'Unione europea, in possesso della TEAM o di altro Modello rilasciato dalla istituzione competente del loro Paese d'origine, hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto.

3) Si ribadisce che resta invariato il diritto all'iscrizione al SSN dei cittadini dell'Unione a seguito della presentazione dei seguenti attestati dell'Unione europea:

MODELLO E106

► lavoratori distaccati (e loro familiari) in Italia per conto di una ditta europea (al di fuori dell'Italia); in questo caso la Cassa dello Stato estero ove ha sede la ditta, e dove vengono versati i contributi, assume l'onere derivante dall'iscrizione al SSN del lavoratore per tutta la durata del distacco presso la ASL territorialmente competente. Si rammenta che non tutti gli Stati rilasciano il modello E106 con validità annuale. Nel caso in cui il formulario abbia validità commisurata alla durata del contratto di lavoro, l'iscrizione dovrà essere annuale, rinnovabile anno per anno, dopo aver accertato la effettiva permanenza dell'attività lavorativa. Il lavoratore distaccato ha diritto alla scelta del medico (o/e pediatra) di base, ma non alla TEAM, che, invece, deve essere rilasciata dallo Stato di provenienza;

► studenti esteri che vengono in Italia a seguire un corso di studi (es. Erasmus): come per i lavoratori distaccati l'iscrizione alla ASL ha una scadenza (riportata nel modello E106) legata alla durata del corso di studi. Vale quanto detto per i lavoratori distaccati;

► familiare di disoccupato; ha diritto al medico (e al pediatra) di medicina generale e, quindi, all'assistenza sanitaria, ma non alla TEAM italiana, perché egli ha diritto a richiedere la tessera europea al suo Paese di provenienza. Ai titolari del modello E106, inoltre, la ASL dovrà rilasciare l'allegato 5 indicato nella nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8 marzo del 2005, che dovrà essere presentata al medico (e/o pediatra) di base;

MODELLO E120:

richiedenti la pensione di un altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti in Italia; hanno diritto all'iscrizione al SSN con la scelta del medico (pediatra) di base, ma non alla TEAM che sarà loro rilasciata invece dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un Paese UE al di fuori dell'Italia.

A tali soggetti la ASL dovrà rilasciare l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8 marzo del 2005 che dovrà essere presentata al medico (pediatra) di base.

MODELLO E121 (E MODELLO E33):

pensionati europei e loro familiari (muniti di pensione di un altro Stato UE, ma residenti in Italia); hanno diritto all'iscrizione al SSN presso la ASL territorialmente competente, con la scelta del medico (pediatra) di base ed alla TEAM italiana;

MODELLO E109 (E MODELLO E37):

familiari di lavoratore cittadino non dell'Unione di Paesi Terzi occupato presso un altro Stato membro e residenti in Italia (può essere utilizzato anche dallo studente). Hanno diritto all'iscrizione al SSN presso la ASL territorialmente competente, con la scelta del medico (pediatra) di base ed alla TEAM.

Documentazione necessaria per iscrizione obbligatoria (gratuita) al SSN.

Premesso che non c'è obbligo di dichiarare preventivamente l'iscrizione anagrafica di fatto l'allegato A alla Dgr Veneto 753/2019 prevede la presentazione presso l'ASL dell'attestazione di soggiorno (vedasi tabelle di seguito) quindi nei distretti della Regione Veneto è più corretto chiedere prima l'iscrizione anagrafica, se del caso, e poi l'iscrizione obbligatoria al SSN.

Nella successiva tabella vengono riassunti i criteri di iscrizione al SSN in Veneto e la documentazione che il cittadino dell'Unione o suo familiare deve presentare.

Al link che segue le linee guida della Regione Veneto ALLEGATO A alla Dgr 753/2019 Regione del Veneto e successive modifiche Dgr 578/2021

<https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=395922>

Attenzione! La Regione Veneto con propria D.G.R. 578 del 04/05/2021 ha disposto:

- l'iscrizione al SSN a titolo obbligatorio, in via provvisoria dei cittadini extracomunitari, genitori/ascendenti diretti o del coniuge, ultrasessantacinquenni ricongiunti ai familiari, cittadini italiani o cittadini appartenenti all'Unione Europea, **fiscalmente a carico** dei medesimi, con riserva di richiedere agli stessi il versamento del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8 ottobre 1986, nel caso in cui sia confermata in via giurisdizionale la legittimità delle disposizioni contenute, in relazione alla presente fattispecie di cittadini extracomunitari, nella D.G.R. n. 753/2019;
- l'iscrizione al SSN a titolo obbligatorio, in via provvisoria dei genitori/ascendenti diretti o del coniuge, **fiscalmente a carico** di familiari, cittadini extracomunitari, cittadini italiani o cittadini appartenenti all'Unione Europea, che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il 5 novembre 2008 per ricongiungimento familiare/coesione, i quali al momento del rinnovo del permesso di soggiorno **abbiano raggiunto il 65° anno di età**, con riserva di richiedere agli stessi il versamento del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8 ottobre 1986, nel caso in cui sia confermata in via giurisdizionale la legittimità delle disposizioni contenute, in relazione alla presente fattispecie di cittadini extracomunitari, nella D.G.R. n. 753/2019

Al link che segue le linee guida dell'Ulss 9 Scaligera

https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=439

Cittadini dell'Unione europea muniti di assicurazione privata

Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini dell'Unione muniti di assicurazione privata, si ritiene che debba avere i seguenti requisiti:

- ▶ essere valida in Italia;
- ▶ prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma 1, lettere b) e c) della direttiva 2004/38);
- ▶ avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- ▶ indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- ▶ indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail).

Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare.

L'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.

Rispetto all'assistenza da erogare alle **donne in maternità ed alle richieste di interruzione volontaria di gravidanza**, si rammenta che, per quanto concerne le donne in gravidanza, ai sensi della normativa europea vigente, le prestazioni possono essere fornite previa esibizione della TEAM; per l'evento parto programmato è da richiedere il modello E112 (solo nei casi di cui alla circolare ministeriale 4652 del 23 dicembre 1996: donne che desiderano partorire nello Stato membro ove risiede il marito; donne coniugate o nubili che desiderano ritornare al loro Paese d'origine per avere l'aiuto delle loro famiglie; donne titolari di borse di studio che partoriscono nell'arco di tempo in cui svolgono le proprie ricerche all'estero).

Tutte coloro che non risultano assicurate presso uno Stato dell'Unione europea (e che non sono iscritte al SSN) dovranno presentare o un'assicurazione privata o pagare direttamente le prestazioni.

Invece, per quanto concerne l'interruzione volontaria di gravidanza, questa prestazione deve considerarsi a totale carico dell'assistita, a meno che l'interruzione di gravidanza sia ritenuta una prestazione medicalmente necessaria; nel qual caso, se l'interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dall'istituzione competente del proprio Paese di provenienza, la prestazione è gratuita (salvo eventuale ticket).

Documentazione necessaria per iscrizione volontaria (a pagamento) al SSN.

È previsto il versamento di una quota di iscrizione valida per anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre) che dà diritto di accesso alle prestazioni sanitarie a parità di condizione con il cittadino italiano per quanto riguarda le **previste quote di partecipazione alla spesa (ticket)**.

Viene effettuata l'iscrizione volontaria al SSN, se il cittadino dell'Unione regolarmente soggiornante è:

1. soggiornante per motivi che non consentono l'iscrizione obbligatoria, ma dispone di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno

2. studente iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o formazione professionale, privo di modello E/106 o di tessera TEAM, che dispone di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno
3. collocato alla pari

2.10_Tutela della salute dei cittadini dell'Unione europea irregolarmente presenti in Italia

Attualmente i riferimenti rispetto a questo aspetto specifico sono dati dalle circolari prodotte dal Ministero della Salute sull'argomento:

- Circolare del Ministero della Salute protocollo DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007;
- Circolare del Ministero della Salute protocollo DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008.

In particolare la Giunta Regionale del Veneto, con la deliberazione n. 1084 del 26 luglio 2011 e pubblicazione sul Bur n. 61 del 16/08/2011, ha stabilito di assicurare le prestazioni sanitarie ai cittadini dell'Unione europea dimoranti in Italia e privi di copertura sanitaria. La norma istituisce infatti anche per il Veneto il codice ENI (Europeo Non Iscritto) - riportato su tessere sanitarie valide soltanto nel Veneto -, che consente ai soggetti interessati che si trovano in stato di indigenza di poter usufruire delle prestazioni "nelle sedi e con le modalità individuate dalle Aziende ULSS".

Al cittadino dell'Unione europea indigente, senza tessera TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR – Servizio Sanitario Regionale, viene dunque comunque garantito il diritto alle cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative.

Per poter accedere a questo tipo di cure, l'interessato dovrà rivolgersi al Distretto Socio Sanitario dell'ULSS di riferimento, e chiedere il rilascio del tesserino con codice regionale ENI (Europeo Non Iscritto).

Per ottenere il tesserino ENI l'interessato dovrà:

- esibire un documento di identità ai sensi della normativa europea
- dichiarare il domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesi)
- dichiarare di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti
- dichiarare di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza
- sottoscrivere la dichiarazione di indigenza, cioè l'assenza di risorse sufficienti per pagare le prestazioni

Il tesserino ENI ha validità sul territorio regionale e durata di 6 mesi, ed è rinnovabile.

Con il tesserino ENI è possibile accedere alle prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizione con il cittadino italiano per quanto riguarda le previste quote di partecipazione alla spesa (ticket).

Il CESAIM è un'associazione di volontariato senza fini di lucro che, in convenzione con l'AULSS9 Scaligera, ha istituito un ambulatorio che offre assistenza medica, infermieristica, farmacologica ai titolari di tessera ENI.

CESAIM (Centro Salute Immigrati)
Via Salvo d'Acquisto, 5 - Verona
Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 (SOLO PEDIATRA)
Tel. 045 520044
e-mail: cesaim2017@gmail.com
web: <https://cesaim.wixsite.com/cesaimverona>

2.11_Prestazioni assistenziali

I cittadini dell'Unione europea regolarmente soggiornanti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa specifica, possono usufruire delle prestazioni assistenziali alla pari dei cittadini italiani.

2.12_Sintesi competenze degli enti di riferimento con recapiti

COMUNE ITALIANO in cui il cittadino dell'Unione europea intende stabilire la propria residenza per soggiorni superiori ai tre mesi. Il Comune attraverso l'Ufficio Anagrafe accoglie la richiesta d'iscrizione del cittadino dell'Unione

europea richiedendo la documentazione necessaria nei diversi casi, per verificare il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 30/2007 e successive modifiche.

Si ricorda che per il cittadino dell'Unione europea che intenda soggiornare in Italia fino a 90 giorni, non sono previste dalla legge di riferimento condizioni e formalità specifiche. Il cittadino dell'Unione o il suo familiare però può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale (D. Lgs. 32/2008, vedi anche sez. 2.1.2).

Nota relativa ai familiari di Paesi Terzi di cittadino dell'Unione europea (per la definizione di familiare, vedasi sez. 2.1): per i soggiorni di durata inferiore ai tre mesi il familiare di Paese Terzo di cittadino dell'Unione europea non dovrà richiedere né il permesso di soggiorno né presentare la dichiarazione di presenza alla Questura (la dichiarazione di presenza va fatta se il familiare proviene da Paese Schengen); per soggiorni superiori a tre mesi, i familiari di Paesi Terzi del cittadino dell'Unione europea devono chiedere la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste con apposito kit, dimostrando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

PREFETTURA

L'Ufficio cittadinanza della Prefettura è competente anche per quanto riguarda le domande di cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile con cittadino italiano o per residenza.

L'Ufficio legalizzazione documenti provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'estero al fine di attestarne la validità.

Per i recapiti della Prefettura, vedasi sezione 3.16

3_CITTADINI DI PAESI TERZI (NON COMUNITARI): APPROFONDIMENTI SU SOGGIORNO E PERMANENZA LEGALE IN ITALIA

3.1_Normativa di riferimento

[Decreto Legislativo n. 286/1998](#) e successive modifiche.

3.2_Il visto di ingresso

Reg. CE 810/2009 (Codice UE dei visti) e successive modifiche (Reg. UE 2019/1155)

Il visto è l'autorizzazione concessa al cittadino di Paese Terzo per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana. È stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro valido documento di viaggio del richiedente. Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto. Il visto è rilasciato dalle Ambasciate e dai Consolati italiani nello Stato di origine o della stabile residenza del cittadino di Paese Terzo. Non è possibile il rilascio del visto al cittadino di Paese Terzo che già si trovi in Italia. È possibile la proroga del visto ai sensi dell'art. 4-ter del D. Lgs. 286/98 per cause di forza maggiore, ragioni umanitarie o ragioni personali serie.

Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto e tra le altre in particolare su: i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda, le modalità per ottenere un appuntamento, dove poter presentare domanda, quali sono gli intermediari commerciali accreditati, quali i termini per l'esame delle domande. Le eventuali decisioni negative relative alle domande devono essere notificate al richiedente, tali notifiche devono indicare i motivi su cui si basano. In caso di decisione negativa è possibile il ricorso. Il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso: i titolari di un visto sono invitati a dimostrare di soddisfare le condizioni di ingresso alla frontiera esterna Schengen.

I cittadini di alcuni Paesi non sono obbligati a richiedere il visto d'ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, studio, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni nell'arco di 180 giorni mentre l'obbligo sussiste per i cittadini di altri Paesi, per sapere quali è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri alla pagina <http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx>. Il cittadino di Paese Terzo già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio. Le tipologie di visto d'ingresso *sono le seguenti*: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, turismo - visita famiglia/amici, vacanze-lavoro, volontariato.

Tra questi i visti possono essere:

- Visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni (Visto Schengen uniforme): il visto Schengen consente il transito o il breve soggiorno fino a 90 giorni.
- Visto per soggiorni di lunga durata (Nazionali): per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) gli stranieri devono avere sempre il visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. Questi tipi di visto sono validi per soggiorni superiori a 90 giorni con uno o più ingressi in Italia e per l'eventuale transito (per non più di cinque giorni) attraverso il territorio degli Stati Schengen.
- *Visto tipo A*: transito aeroportuale.
- *Visto tipo C*: soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
- *Visto tipo D*: soggiorni superiori a 90 giorni.

Il cittadino di Paese Terzo che entra legalmente in Italia per soggiorni superiori ai 90 giorni, entro otto giorni lavorativi, deve richiedere il titolo di soggiorno. Il documento avrà una motivazione connessa a quella indicata nel visto.

L'ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:

- si presentano attraverso un valico di frontiera;
- siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere;
- abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto;
- non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione;

- non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali;
- dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l’esibizione del biglietto di ritorno.

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.

Il cittadino di Paese Terzo sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito.

Vengono espulsi o accompagnati alla frontiera i cittadini di Paesi Terzi che non hanno un regolare visto di ingresso, se richiesto, o un titolo di soggiorno. Non possono essere espulsi immediatamente se occorre prestare loro soccorso, occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità, occorre preparare i documenti per il viaggio o non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo: devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza per i rimpatri (art. 14 D. Lgs. 286/98) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione e fino a massimo 90 giorni prorogabile per altri 30 giorni.

3.3_Ingresso per lavoro subordinato, stagionale, autonomo

Lavoro subordinato

Il datore di lavoro italiano, dell’Unione europea o di Paese Terzo regolarmente soggiornante, che intenda instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino di Paese Terzo residente all’estero deve presentare, nell’ambito del Decreto Flussi, una specifica richiesta nominativa di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura – UTG (Ufficio Territoriale Governativo) della provincia competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi. Le domande possono essere presentate soltanto dalla data e secondo le modalità stabilite dal Decreto Flussi.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, fatte le verifiche previste dalla normativa, rilascia il nulla osta al lavoro al datore di lavoro che, al momento del ritiro, sottoscrive il contratto di soggiorno, dandone inoltre comunicazione per via telematica alla rappresentanza Consolare competente.

Il cittadino di Paese Terzo deve:

- entro 6 mesi dal rilascio del nulla osta presentarsi presso la Ambasciate ed i Consolati italiani competenti dello Stato di origine o della stabile residenza per la richiesta e il ritiro del relativo visto di ingresso;
- al momento dell’ingresso in Italia:
 - possedere il visto per motivi di lavoro;
 - entro 8 giorni dall’ingresso deve presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per sottoscrivere il contratto di soggiorno, ritirare il codice fiscale e il modulo relativo alla domanda di permesso di soggiorno.

É inoltre possibile presentare richiesta di nulla osta al lavoro per un cittadino di Paese Terzo residente all’estero, per le particolari categorie di lavoro previste dall’articolo 27 e seguenti del D. Lgs. 286/98 che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d’ingresso. **Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, e dunque del rilascio del permesso di soggiorno, il nulla osta (comunque rilasciato entro 60 giorni se la Questura non ha comunicato motivi ostativi, salva la facoltà di revoca), consente l’attività lavorativa (Circ. 0041710 19/05/2023).**

Lavoro stagionale (art. 24 D. Lgs. 286/98)

Vale la stessa procedura descritta per il lavoro subordinato. L’autorizzazione al lavoro stagionale, rilasciata nell’ambito di specifico Decreto Flussi per lavoro stagionale, ha una validità massima di nove mesi in un periodo di 12 mesi (in base alla durata del lavoro stagionale o anche con riferimento a lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro).

Il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, anche in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato può convertire il permesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario nell’ambito delle quote del Decreto Flussi non stagionale (art. 24 c. 10 D. Lgs. 286/98).

Lavoro autonomo

Il cittadino di Paese Terzo che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività, compresi i requisiti per l'iscrizione ad albi o registri ove necessari e deve:

- richiedere, anche tramite un proprio procuratore, alla competente autorità amministrativa una dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato (ad es. alla Camera di commercio per l'iscrizione nel Registro esercenti il Commercio, al Comune nel caso di attività per il commercio per il cui avvio è necessario solo presentare una previa comunicazione al Comune stesso). Per l'esercizio di una professione è necessario il riconoscimento del titolo professionale straniero conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea. Per quanto concerne una professione sanitaria, anche a carattere occasionale, è richiesto il preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Sanità. Per le professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia, il procedimento di riconoscimento del titolo avviene presso la Direzione generale degli Affari civili - Ufficio VII - Reparto internazionale. Tra le professioni di competenza del predetto Ministero rientrano le seguenti: attuario, avvocato, commercialista, biologo, chimico, agronomo e forestale, geologo, ingegnere, agente di cambio, psicologo, assistente sociale, consulente del lavoro, agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale, giornalista. La dichiarazione deve avere data non anteriore a tre mesi dalla richiesta;
- richiedere un'attestazione dei parametri economici relativi alla disponibilità delle risorse occorrenti per l'esercizio dell'attività che si vuole intraprendere. Questa viene rilasciata dalla Camera di commercio competente per territorio, purché l'attività che si intende svolgere abbia il carattere di attività imprenditoriale. L'attestazione è fornita anche dai competenti ordini professionali, per le attività soggette a iscrizione negli ordini stessi;
- poter disporre di una idonea sistemazione alloggiativa: per questo si dovrà esibire un contratto di acquisto o di locazione dell'immobile (ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4/1/1968, n. 15) o una dichiarazione di un cittadino italiano o non italiano regolarmente soggiornante in Italia che attesti di aver messo a disposizione del cittadino di Paesi Terzi un alloggio idoneo.

Anche l'ingresso in Italia per lavoro autonomo è subordinato ai tempi e alle modalità stabilite dal Decreto Flussi.

La richiesta di visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere presentata alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane competenti in base al luogo di residenza nell'ambito di un Decreto Flussi che determini le categorie di lavoratori autonomi che possono fare ingresso in Italia, il numero delle quote ed eventuali quote riservate a specifiche nazionalità. Per il rilascio del visto per lavoro autonomo l'interessato deve fornire, oltre a quanto sopra previsto, garanzia di enti, cittadini italiani o stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno o certificare un reddito annuo che superi il livello minimo previsto per l'esenzione dalla spesa sanitaria. Si dovrà presentare alla Questura territorialmente competente, anche tramite un proprio procuratore, la dichiarazione preventiva, la copia della domanda e della documentazione allegata. Entro venti giorni dalla richiesta la Questura rilascerà la dichiarazione preventiva o l'attestazione con in calce il nulla osta provvisorio al rilascio del visto per lavoro autonomo. Tale nulla osta, unitamente a copia della documentazione, dovrà essere presentata alla Rappresentanza Consolare Italiana competente per la domanda del visto di ingresso per lavoro autonomo.

3.4_Rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è un'autorizzazione che rilascia il Questore e che dà al cittadino di Paese Terzo il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato.

Il cittadino di Paese Terzo, che fa per la prima volta ingresso in Italia, la sottoscrizione di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione del cittadino di Paese Terzo dal territorio dello Stato, con alcune eccezioni (vedi box).

ACCORDO DI INTEGRAZIONE: linee guida del Ministero

Destinatari: gli stranieri che entrano per la prima volta nel territorio italiano.

Stipulazione: presso lo sportello unico o la questura contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno.

Durata accordo: due anni.

Fascia di età: dai 16 anni.

Minori: tra i 16 e i 18 anni l'accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Per i non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile.

Esclusioni: istanza di permesso di soggiorno inferiore ad un anno; patologie o handicap tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Per le vittime di tratta, di violenza o grave sfruttamento, l'accordo è sostituito dal completamento del

percorso di protezione sociale.

Impegni dello straniero: acquisire la conoscenza di base della lingua italiana (liv. A2) e una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, assolvere il dovere di istruzione dei figli minori; conoscere l'organizzazione delle istituzioni pubbliche.

Lo straniero si impegna a rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 23.4.07 dichiarando di aderirvi.

Lo Stato sostiene il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa e comunque, entro un mese dalla stipula dell'accordo, assicura allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, a cura dello sportello unico, di durata tra le 5 e le 10 ore.

Monte crediti iniziale pari a 16 crediti, di cui 15 possono essere sottratti in caso di mancata frequenza alla sessione di formazione civica.

Incremento dei crediti:

- acquisizione di determinate conoscenze (es: la conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia);
- svolgimento di determinate attività (es.: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o acquisto di un'abitazione, svolgimento di attività di volontariato).

Decurtazione dei crediti:

- a) condanna penale anche non definitiva;
- b) sottoposizione a misure di sicurezza personali anche in via non definitiva;
- c) commissione di gravi illeciti amministrativi o tributari.

Soglia di adempimento: conseguimento di 30 crediti.

Verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione sulla base della documentazione prodotta dallo straniero il quale, in caso di assenza di idonea documentazione, può svolgere un apposito test, a cura dello sportello unico, inerente la conoscenza della lingua e della cultura civica.

Esiti della verifica:

- a) estinzione dell'accordo per adempimento = 30 crediti, livello A2 lingua e sufficiente conoscenza cultura civica;
- b) possibilità di fruizione di attività culturali e formative premiali a carico del Ministero del Lavoro = 40 o più crediti;
- c) proroga annuale dell'accordo = crediti inferiori a 30;
- d) risoluzione dell'accordo ed espulsione dello straniero, fatta eccezione per le ipotesi in cui l'espulsione non sia possibile a norma di legge = crediti pari o inferiori a zero;
- e) diniego di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno = inadempimento dell'obbligo scolastico da parte dei figli minori, salvo la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento.

Non sono tenuti alla verifica dell'accordo (art. 4-bis comma 2 D. Lgs. 286/98) i possessori di: permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (protezione speciale), per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

I titoli di soggiorno sono:

Per soggiorni brevi - fino a 90 giorni

Per i cittadini di Paesi Terzi, nei casi d'ingresso in Italia per soggiorni brevi per missione, gara sportiva, visite, affari, turismo e studio (previo rilascio di apposito visto di ingresso laddove previsto) non è più necessario richiedere il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno non sia superiore a tre mesi come previsto dalla legge 28/5/2007, n. 68. Sono previsti però altri adempimenti. Il Decreto 26/7/2007 del Ministero dell'Interno prevede che il cittadino di Paese Terzo, proveniente da Paesi che non applicano l'accordo Schengen, assolva l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato, presentandosi ai valichi di frontiera, ove è apposta l'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio. Mentre il cittadino di Paese Terzo proveniente da Paesi che applicano l'accordo Schengen, deve rendere la dichiarazione di presenza entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, al Questore della Provincia in cui si trova.

Qualora però alloggi in una struttura ricettiva (es. albergo, ...) assolve l'obbligo di dichiarazione di presenza registrando la propria presenza presso la struttura prescelta, che dovrà rilasciare idonea certificazione.

L'inosservanza da parte del cittadino di Paese Terzo della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l'espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui il cittadino di Paese Terzo si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d'ingresso.

Il cittadino italiano e non, regolarmente presente in Italia, può presentare lettera di invito (dichiarazione di ospitalità) a favore di un familiare o conoscente cittadino di Paese Terzo alle competenti autorità consolari italiane nel Paese di stabile residenza dello straniero stesso affinché gli venga concesso regolare visto di ingresso per turismo laddove è richiesto. Il cittadino di Paese Terzo che arriva in Italia per motivi di turismo può soggiornarvi per il periodo indicato sul visto o al massimo 90 giorni. Il titolo di soggiorno per turismo non permette di lavorare e non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Per soggiorni di lunga durata di durata superiore a 90 giorni

L'istanza di primo rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, famiglia 14-18 anni, lavoro subordinato, anche stagionale o per Carta Blu UE, mobilità - ricercatore di lunga durata, ricerca scientifica - ricercatore, volontariato - volontario a seguito di ingresso con visto di tipo D la compilazione dell'istanza viene effettuata dallo

Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura che ha rilasciato il nulla osta e consegnata all'interessato unitamente alla busta da usare per l'invio all'Ufficio Postale. È quindi necessario fissare entro 8 giorni un appuntamento.

Chi invece è in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiederne il rinnovo al Questore della Provincia in cui dimora almeno 60 giorni prima della scadenza e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza stessa presentando l'istanza presso gli uffici postali o **secondo le modalità previste**.

Rispetto alle modalità di presentazione delle istanze (tramite kit postale, previo appuntamento da richiedere tramite mail, previo appuntamento da richiedere tramite <https://prenotafacile.poliziadistato.it/it/login>) per le diverse tipologie di permesso di soggiorno consultare le linee guida della Questura di Verona disponibili qui: <https://questure.poliziadistato.it/it/Verona/articolo/1838649d6737ac2f5145790105>

1. Istanze da presentare presso gli Uffici Postali, precisazioni

Per la compilazione del kit postale, per i casi previsti, è possibile avvalersi a titolo gratuito del supporto tramite invio telematico, dei Patronati, Enti e Associazioni abilitati. In questo caso non sarà necessario ritirare presso gli uffici postali il kit cartaceo, poiché sarà il Patronato, Ente o Associazione abilitato a fornire la busta e i moduli per la spedizione.

Il kit deve essere consegnato negli Uffici Postali con Sportello Amico, in busta aperta. Alla consegna l'interessato deve esibire il passaporto e il permesso di soggiorno in possesso.

L'operatore dell'Ufficio Postale rilascia una ricevuta con codici identificativi dell'istanza che, allegata al permesso scaduto, comprova la regolarità del soggiorno.

Attraverso i codici identificativi (user id e password) riportati sulla ricevuta rilasciata dalle Poste, è possibile verificare attraverso il sito www.portaleimmigrazione.it, sezione "Area riservata stranieri" lo stato della pratica e la data della convocazione presso la Questura.

I costi per la presentazione dell'istanza sono:

- 30,46 € in caso di duplicato, conversione o aggiornamento del titolo di soggiorno, in caso di minore, di permesso per ingresso per cure mediche per il malato e gli accompagnatori, di permesso per asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, protezione speciale, casi speciali, valore civile, **carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, anche permanente**.
L'importo di 30,46 € andrà pagato anche per ciascun minore infraquattordicenne inserito sul permesso di soggiorno, a suo nome, poiché ad essi viene ora rilasciato un permesso individuale (L. 122/2016).
- 70,46 € in caso di permessi di durata superiore a tre mesi e inferiore o uguale a un anno;
- 80,46 € in caso di permessi di durata superiore a un anno e inferiore o uguale a **tre** anni;
- 130,46 € in caso di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 D. LGS. 286/98.

Il contributo di cui sopra non andrà in ogni caso pagato per permessi per calamità naturale e per cure mediche art. 19 d-bis. D. Lgs. 286/98. neppure il pagamento per il permesso di soggiorno elettronico, di € 30,46, in quanto il titolo di soggiorno viene rilasciato in formato cartaceo.

Tali importi vanno pagati tramite l'apposito bollettino di conto corrente postale (Decreto MEF 5 maggio 2017).

Inoltre:

- 16,00 euro per marca da bollo;
- 30,00 euro da versare all'operatore dell'Ufficio Postale quando si consegna la domanda compilata.

Sono emersi dei dubbi sul pagamento da effettuare nei casi di minori inseriti sui permessi di soggiorno di entrambi i genitori. Di seguito presentiamo alcuni quesiti provenienti dagli operatori e le risposte elaborate da ANCI e Ministero dell'Interno:

1. nel caso in cui entrambi i genitori abbiano un permesso di soggiorno con scadenza ma in date diverse, al momento della scadenza del permesso di soggiorno del genitore 1, va fatta la richiesta di permesso individuale dei figli inseriti. In quel momento va anche effettuato l'aggiornamento del permesso del genitore 2 per rimuovere i figli dal medesimo?

No, il genitore 2 attenderà la scadenza naturale del proprio titolo di soggiorno per effettuare l'aggiornamento.

2. nel caso in cui il genitore 1 abbia un permesso con scadenza e il genitore 2 abbia il permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo (slp). Quando il genitore 1 chiede il rinnovo del titolo, anche l'altro dovrà procedere

con l'aggiornamento del proprio permesso UE slp al fine di ottenere per i figli il permesso UE?

È preferibile che il genitore con il permesso UE slp provveda all'aggiornamento in quanto titolare della condizione più favorevole anche per i figli. Il genitore con il permesso in scadenza provvederà alla scadenza naturale.

3. nel caso in cui entrambi i genitori abbiano il permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo (slp), la richiesta di aggiornamento al fine di ottenere il permesso individuale per i figli minori deve essere presentata da entrambi i genitori o è sufficiente che aggiorni uno dei due?

Allo scopo di munire il minore di un titolo di soggiorno autonomo è sufficiente l'aggiornamento di uno dei due genitori.

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2019/1157 a partire dal 02 agosto 2021 è previsto il rilascio del titolo di soggiorno elettronico (carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione o carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei – quest'ultima con validità materiale di 10 anni) in favore dei familiari stranieri di cittadino UE che esercitano il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri.

I titolari di soggiorno rilasciati in formato cartaceo conservano la validità fino alla scadenza o sostituzione con altro documento e, comunque, non oltre il 3 agosto 2023.

Al momento della spedizione del kit in Posta viene comunicata direttamente all'interessato la data della convocazione in Questura per i rilievi fotodattiloscopici, **altrimenti la data può essere verificata sul sito www.portaleimmigrazione.it, inserendo i codici della ricevuta.**

A seguito della convocazione il richiedente può verificare se il proprio titolo di soggiorno è pronto per il ritiro attraverso il sistema on line consultabile sul sito <http://questure.poliziadistato.it/verona>, nella sezione Servizi - Permesso di soggiorno.

TABELLA SINTETICA DI ALCUNI TRA I PRINCIPALI TITOLI DI SOGGIORNO

TIPO PERMESSO	DURATA	RINNOVO	NOTE
LAVORO SUBORDINATO	MASSIMO 3 ANNI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (1 ANNO SE LAVORO A TEMPO DETERMINATO)	SI	PUÒ ESSERE CONVERTITO E PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER LAVORO AUTONOMO E PER STUDIO
LAVORO AUTONOMO	MASSIMO 3 ANNI	SI	PUÒ ESSERE CONVERTITO E PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER LAVORO SUBORDINATO E PER STUDIO
LAVORO STAGIONALE	UGUALE AL VISTO O AL MASSIMO 9 MESI IN UN PERIODO DI 12 MESI	SÌ, MA SOLO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI 9 MESI	ANCHE IN OCCASIONE DEL PRIMO INGRESSO PER MOTIVI STAGIONALI PUÒ ESSERE CONVERTITO IN LAVORO NELL'AMBITO DEL DECRETO FLUSSI
LAVORO – ART. 27 T.U.	MASSIMO 2 ANNI	SI, NELL'AMBITO DELLA STESSA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI LAVORO.	NON PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO, TRANNE NEI CASI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTIVITÀ SPORTIVA DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 1, LETTERA P) E PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO DI TIPO ARTISTICO DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 1, LETTERA M), N) ED O).
STUDIO O FORMAZIONE	MASSIMO 1 ANNO (IN FUTURO NON INFERIORE ALLA DURATA DEL CORSO DI STUDIO, FATTE SALVE VERIFICHE DI PROFITTO)	SI, MA PER NON PIÙ DI TRE ANNI OLTRE LA DURATA DEL CORSO DI STUDI	PERMETTE DI LAVORARE PER NON PIÙ DI 20 ORE SETTIMANALI; È CONVERTIBILE AL DI FUORI DELLE QUOTE FISSATE DAI DECRETI FLUSSI (D.L. 20/2023)
ATTESA OCCUPAZIONE	NON INFERIORE AD UN ANNO OVVERO PER TUTTO IL PERIODO DI DURATA DELLA PRESTAZIONE DI SOSTEGNO AL REDDITO PERCEPITA DAL LAVORATORE STRANIERO, QUALORA SUPERIORE. DECORSO IL TERMINE DI CUI AL SECONDO PUNTO, TROVANO APPLICAZIONE I REQUISITI REDDITUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 29, COMMA 3, LETTERA B) L. 286/98.	NO	- PERMETTE L'UTILIZZO PER STUDIO - CONVERTIBILE IN PERMESSO PER LAVORO E ALTRI PERMESSI CUI SI HA TITOLO
MOTIVI FAMILIARI	UGUALE AL SOGGIORNO DI CHI HA CHIESTO IL RICONGIUNGIMENTO O	SI, CON CHI HA CHIESTO IL RICONGIUNGIMENTO	PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER LAVORO AUTONOMO, SUBORDINATO E STUDIO E PUÒ

	COMUNQUE MASSIMO 3 ANNI A SEGUITO DI RICONGIUNGIMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 286/98		ESSERE CONVERTITO NEI RELATIVI PERMESSI
MOTIVI RELIGIOSI	MASSIMO 2 ANNI	SI, FINCHÈ DURA L'AFFILIAZIONE PRESSO L'ORDINE RELIGIOSO	PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO, CONSENTE QUINDI DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA.
CURE MEDICHE- SALUTE E ACCOMPAGNATORE (INGRESSO CON VISTO PER CURE MEDICHE)	È UGUALE ALLA DURATA DELLE CURE	SI, PER LA DURATA DELLE CURE	NON PUÒ ESSERE CONVERTITO. PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA.
CURE MEDICHE-GRAVIDANZA	FINO ALLA DATA PRESUNTA DEL PARTO E SUCCESSIVAMENTE FINO AL SESTO MESE D'ETÀ DEL NASCITURO	AL MASSIMO FINO AL SESTO MESE D'ETÀ DEL NASCITURO	- NON PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER LAVORO - PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI
CURE MEDICHE (ART. 19 C. 2 D-BIS)	FINO A 1 ANNO	SI, SE PERMANGONO LE CONDIZIONI	NON PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO
RICHIESTA ASILO (PROTEZIONE INTERNAZIONALE)	6 MESI O COMUNQUE PER IL TEMPO IN CUI È AUTORIZZATO A RIMANERE NEL TERRITORIO NAZIONALE	SI, FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	- NON PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER LAVORO - PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA SE LA DECISIONE IN MERITO ALL'ASILO NON VIENE ADOTTATA ENTRO 60 GIORNI ED IL RITARDO NON PUÒ ESSERE ATTRIBUITO AL RICHIEDENTE
ASILO POLITICO	5 ANNI	SI	PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA O STUDIO
PROTEZIONE SUSSIDIARIA	5 ANNI	SI, PREVIA VERIFICA DELL'ATTUALITÀ DELLE CAUSE CHE HANNO CONSENTITO IL RILASCIO;	PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA O STUDIO
PROTEZIONE UMANITARIA (EX ART. 32 C. 3 D. LGS. 25/2008 IN VIGORE PRIMA DEL 5/10/2018)	1 ANNO	SI, DIPENDE DALLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE, DAL 5/10/2018 EVENTUALMENTE RINNOVABILE IN PROTEZIONE SPECIALE ART. 32 C. 3 D.LGS. 25/2008.	- PUÒ ESSERE CONVERTITO NEL PERMESSO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA - PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA
INTEGRAZIONE MINORE/INTEGRAZIONE	1 ANNO	FINO ALLA MAGGIORE ETÀ, PER LA DURATA FISSATA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI E COMUNQUE NON OLTRE IL COMPIMENTO DEL VENTUNESIMO ANNO DI ETÀ	- È CONVERTIBILE - PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA O STUDIO - PUÒ ESSERE CONVERTITO IN UN PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI
ASSISTENZA MINORE	PARI A QUELLA STABILITA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI	SI, PREVIA PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI, SE NECESSARIA	PUÒ ESSERE CONVERTITO IN UN PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI. PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO.
RICHIESTA CITTADINANZA	1 ANNO	SI, FINCHÈ LA PROCEDURA NON È CONCLUSA	PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO, CONSENTE QUINDI DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA.
MOTIVI DI GIUSTIZIA	MASSIMO 3 MESI	SI, FINO AD 1 ANNO O PER IL PERIODO NECESSARIO ALLE ESIGENZE DI GIUSTIZIA	NON PUÒ ESSERE CONVERTITO

ATTENZIONE:

- Il cittadino di Paese Terzo già presente in Italia ad altro titolo può, in particolari circostanze, svolgere un'attività lavorativa chiedendo la conversione del proprio titolo di soggiorno. In particolare è possibile chiedere la conversione, qualora in possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Interno, nei seguenti casi:
 - Conversione permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
 - Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo (o anche per ricerca lavoro in caso di conseguimento di uno dei titoli di studio previsti dalla norma).
- in generale i titoli di soggiorno (anche in caso di regolare soggiorno per turismo, per cui non è più previsto il rilascio del permesso di soggiorno) possono essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi familiari, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma vigente (art. 30 decreto legislativo n. 286/98 e succ. mod.)
- inoltre POSSONO ESSERE CONVERTITI IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO i seguenti permessi di soggiorno: ACQUISTO STATUS DI APOLIDE, RESIDENZA ELETTIVA (ART. 11 C. 1 C-QUATER DPR 394/1999 a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia).

3.5_Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per stranieri)

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (s.l.p.):

1. attesta il riconoscimento per lo straniero dello status di lungosoggiornante a tempo indeterminato salvo caso di espulsione, revoca o il caso in cui lo straniero costituisca pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e dura 10 anni (5 per i minorenni);
2. è valido come documento di identificazione personale;
3. non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico;
4. non può essere richiesto dai titolari di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, ricerca scientifica, protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o richiesta asilo quando il relativo status non è ancora riconosciuto, né dai titolari di permesso di soggiorno di breve periodo, inoltre dagli stranieri che sono: diplomatici, consoli, soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

È possibile richiedere il Permesso di Soggiorno UE s.l.p., per sé e per i propri familiari (per familiari si intende il coniuge o partner dello stesso sesso unito civilmente, non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico), se:

- il richiedente è titolare di permesso di soggiorno e regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni;
- il richiedente lavora ed ha la disponibilità di un reddito sufficiente per sé ed eventualmente per i familiari a carico secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) D.lgs. 286/1998. Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, in caso di richiesta anche per i familiari, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi, opportunamente documentato (per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'art. 8, c. 1, D. Lgs. 140/2005, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 15% del relativo importo);
- il richiedente ha la disponibilità di un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari. L'alloggio risulta idoneo se rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero se fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio (l'idoneità alloggiativa non è da allegarsi in caso di titolari di protezione internazionale: essi devono comunque comunicare un luogo di residenza).
- il richiedente supera un test di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (vedasi riquadro successivo).

La sentenza della Corte di Giustizia europea C-469/13 del 17 luglio 2014 ha stabilito che i familiari devono soggiornare regolarmente in Italia da almeno 5 anni per ottenere questo titolo.

Con il permesso di soggiorno UE s.l.p. è possibile: entrare in Italia senza visto; svolgere attività lavorativa; usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione; partecipare alla vita pubblica locale.

Il permesso di soggiorno UE s.l.p. è revocato: se acquisito fraudolentemente; in caso di espulsione; quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4, art. 9 D.lgs. n. 286/1998, cioè se lo straniero risulta pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi; in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea; in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni. I titolari di permesso di soggiorno UE s.l.p. possono rimanere nei paesi dell'Unione europea per più di 90 giorni per lavoro, studio o formazione professionale, ma in tal caso devono soddisfare i requisiti previsti dai singoli Stati.

Nota relative a prassi della Questura di Verona

- _ Il richiedente deve avere la residenza in un Comune italiano al momento della richiesta di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (non basta dunque la mera dichiarazione di ospitalità)
- _ In sede di appuntamento presso la Questura, fissato a seguito di invio di apposito kit postale per rinnovo del permesso di soggiorno, l'interessato può provare a chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE s.l.p. anziché il semplice permesso se nel frattempo ha maturato i requisiti (prassi non esplicitata da Questura ma di fatto applicata).

Ovviamente i requisiti vanno dimostrati in sede di convocazione con idonea documentazione e sarà la Questura a valutare se procedere o meno.

TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE S.I.P.

Il decreto 4 giugno 2010 del Ministero dell'Interno fissa le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a partire dal 1 gennaio 2011. Le disposizioni del decreto indicato si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del Testo unico, ed ai loro familiari, salvo quanto previsto al comma 3. Le disposizioni invece non si applicano: ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge o del partner dello stesso sesso unito civilmente; allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestata mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

Per il rilascio del permesso di soggiorno UE s.i.p., lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa. Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana, conforme al livello indicato al comma 1, lo straniero effettua un apposito test, secondo le seguenti modalità.

Lo straniero presenterà, con modalità telematiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla Prefettura territorialmente competente in base al proprio domicilio.

La Prefettura convocherà via mail o tramite indicazione sul portale del Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si dovrà presentare.

Il test si svolgerà, previa identificazione dello straniero a cura del personale della Prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche, e sarà strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo.

A richiesta dell'interessato il test di cui al comma 3 può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, fermi restando l'identità del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalità informatiche. In caso di esito negativo o di assenza, lo straniero potrà ripetere la prova, previa richiesta, da effettuarsi non prima di 3 mesi dalla data del precedente test.

Non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero:

- a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del decreto;
- b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;
- c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;
- d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
- e) che è entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime.

In questi casi, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno UE s.i.p., copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Nei casi previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto. Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap, allega la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica alla documentazione richiesta. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE s.i.p., la Questura verifica l'effettivo superamento del test o richiede certificazione relativa alle motivazioni per l'esenzione dal test stesso.

3.6_Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione e carta di soggiorno permanente

Vedi paragrafo 2.4 "Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro (Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)" e paragrafo 2.6 "Diritto di soggiorno permanente".

3.7_Alcuni esempi di titolo di soggiorno e modulistica correlata

Esempio di permesso di soggiorno in formato elettronico rilasciati ai cittadini di paesi terzi per la maggior parte dei titoli di soggiorno dal 2021 (a sinistra). L'immagine a destra rappresenta il formato elettronico del permesso per maggiorenni nonché minorenni di ogni età a partire dal 23/07/2016.



Esempi di titolo di soggiorno in formato cartaceo rilasciati ai cittadini di paesi terzi: a sinistra quelli rilasciati prima di dicembre 2006 e anche fino al 2013 ad esempio per le Carte di Soggiorno per i familiari di citt. UE, a destra titoli cartacei rilasciati da ottobre 2013 al 2021 ad esempio per le Carte di Soggiorno per i familiari di citt. UE (il documento è formato da due parti identiche, una rimane alla Questura, e l'altra parte viene consegnata allo straniero)



ESEMPIO DI RICEVUTA RILASCIATA DA POSTE ITALIANE A SEGUITO DI INVIO DI RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO DEL TITOLO DI SOGGIORNO (Attenzione: l'importo del bollettino può variare a seconda del contributo richiesto per il titolo di soggiorno effettivamente richiesto. In alcuni casi il pagamento con bollettino non deve essere effettuato.)



ESEMPIO DI MODULO DI RICHIESTA CARTACEO PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI SOGGIORNO UTILIZZATO IN CASO DI RICHIESTA FATTA DIRETTAMENTE IN QUESTURA. Si precisa che il modulo viene dato direttamente in Questura e che la parte in basso del modulo stesso viene restituita al richiedente debitamente compilata e costituisce la ricevuta slim con foto che comprova la regolarità del soggiorno in attesa del rilascio del titolo di soggiorno effettivo.

MODULARIO **PERMESSO DI SOGGIORNO PER STRANIERI** Mod. 209
ex 178/bis
F. P.E. - 209 **FOREIGNERS' PERMIT OF STAY** C 456566

COGNOME _____ **SESSO** _____
SOBNAME SEX

NUMERO _____ **DATA** _____
NUMERO DATE

LIVELLO DI NASCITA _____ **DATA** _____
PLACE OF BIRTH DATE OF BIRTH

CITTADINANZA _____ **STATO CIVILE (2)** _____ **REFUGIATO (3)** _____
CITIZENSHIP CIVIL STATUS REFUGEE

RESIDENZA ALL'ESTERO _____ **PROV.** _____
RESIDENCE IN THE COUNTRY OF ORIGIN COUNTY

RECAPITO IN ITALIA - COMUNE _____ **PROV.** _____
ADDRESS IN ITALY - COMMUNE COUNTY

INDIRIZZO _____
ADDRESS

TIPO DI DOCUMENTO _____ **NUMERO** _____ **SCADENZA** _____
KIND OF DOCUMENT NUMBER VALID UNTIL

RILASCIATO DA _____ **DATA** _____
ISSUED BY DATE OF ISSUE

INGRESSO IN ITALIA - DATA _____ **FRONTIERA** _____
ENTRY IN ITALY - DATE BOUNDARY

VISTO _____ **RILASCIATO DA** _____ **SCADENZA** _____
VISA ISSUED BY VALID UNTIL

MOTIVO DEL VISTO D'INGRESSO _____
REASON OF VISA

MOTIVO DEL SOGGIORNO (4) _____
REASON OF STAY

MEZZI DI SOSTENTAMENTO (5) _____
MEANS OF SUPPORT

CONIUGE _____
SPOUSE

PERSONE A CARICO CONVIVENTI _____
PERSONS UNDER CARE FOR P. CIVILE 138/bis

REFERENZE IN ITALIA _____
REFERENCES IN ITALY

Primo permesso **Rinnovo** **Aggiornamento** **Duplicato**
First permit Renewal Update Duplicate

DATA _____ **FIRMA DEL DICHIARANTE** _____
DATE SIGNATURE OF THE HOLDER

QUESTURA DI _____ C 456566
POLICE HEADQUARTERS

DATA/DATE _____ **FIRMA/SIGNATURE** _____

NON SOSTITUISCE LA COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER L'INTERESSATO
IT IS NOT VALID AS COPY OF FOREIGNER'S PERMIT OF STAY

RESERVATO ALL'UFFICIO RESERVED FOR THE OFFICE

3.8_ Il ricongiungimento familiare

Il diritto a mantenere o riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per stranieri), Carta Blu UE, permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, studio, per motivi religiosi e per motivi di famiglia, in corso di validità, o per il quale sia stata presentata istanza di rinnovo nei termini previsti dalla norma.

É possibile richiedere il ricongiungimento con i sotto indicati familiari residenti all'estero:

- coniuge maggiorenne non legalmente separato o partner dello stesso sesso unito civilmente;
- figli minori non coniugati (anche del coniuge o partner dello stesso sesso unito civilmente o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

Se si è in possesso di tutti i requisiti richiesti, è possibile presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell'Interno <https://portaleservizi.dlci.interno.it/>. Per l'inoltro telematico della domanda è possibile avvalersi del supporto gratuito offerto da Patronati, Enti e Associazioni abilitate.

Lo Sportello Unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della documentazione necessaria relativa anche alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.

L'alloggio deve essere conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su modulo appositamente predisposto, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

Il reddito minimo necessario per sé ed eventualmente per i familiari a carico deve essere calcolato secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) D.lgs. 286/1998. Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi (opportunosamente documentato).

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessaria un reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo.

Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti e a carico dello stesso.

Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi. Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l'inabilità al lavoro dei figli stessi.

Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione. Per i genitori ultrasessantacinquenni, inoltre, sarà richiesta un'assicurazione sanitaria obbligatoria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l'iscrizione volontaria, dunque a pagamento, al Servizio sanitario nazionale (vedi anche circolare 737 del 17 febbraio 2009).

Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, la condizione di “a carico” deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiara, sotto la propria responsabilità, che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.

Il familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrà inoltre presentare all'autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.

Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata. Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, lo Sportello Unico rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare.

Il familiare presenta il nullaosta all'autorità consolare di riferimento nel paese di origine al fine di ottenere il visto di ingresso per l'Italia.

Successivamente, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il familiare deve fissare appuntamento on line sul sito www.prefettura.it/Verona presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedisce la richiesta di titolo di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consentirà all'interessato di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale.

È inoltre consentito l'ingresso al seguito del titolare di idoneo permesso di soggiorno in Italia, agli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. Per i familiari al seguito, si applica la stessa procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.

È possibile anche l'ingresso per il genitore di minore regolarmente soggiornante, nel caso in cui sia l'altro genitore del minore a soddisfare i requisiti di reddito e di alloggio. Il caso pratico è quello di partner non sposati che abbiano un figlio minore (combinato disposto art. 29 c. 5 e art. 30 D. Lgs. 286/98, vedasi Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 25/07/2014). In tal caso va utilizzato il modulo GN.

Il familiare cittadino di Paesi Terzi, di cittadino italiano o dell'Unione europea, non deve richiedere il nulla osta allo Sportello Unico, ma, se obbligato a richiedere il visto di ingresso per entrare in Italia, deve chiedere direttamente il visto per turismo ai fini del ricongiungimento familiare con cittadino dell'Unione, presso le Rappresentanze Consolari italiane competenti rispetto allo Stato in cui risiede. In particolare anche i cittadini di Paesi Terzi coniugati con cittadini italiani, che intendono ricongiungere familiari a carico, non devono presentare istanza di ricongiungimento familiare presso gli Sportelli Unici, ma devono procedere come per il precedente caso. I requisiti specifici per ottenere la Carta di Soggiorno come familiare di cittadino dell'Unione verranno controllati una volta in Italia dalla Questura in sede di appuntamento. La lista di coloro che sono considerati familiari di cittadino dell'Unione è alla sez. 2.1.

3.9_Richiiesta di protezione internazionale (asilo)

Il cittadino di Paese Terzo può richiedere lo status di rifugiato se nel Paese di origine è stato oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per le opinioni politiche o se esiste fondato e provato motivo di ritenere che la persona potrebbe essere perseguitata in caso di ritorno in patria, in base alla Convenzione di Ginevra.

Non si può chiedere lo status di rifugiato in Italia se:

- l'interessato è già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato;
- l'interessato proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale, avendo soggiornato per un significativo periodo di tempo, non abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
- l'interessato ha subito in Italia condanne per delitti contro la personalità o la sicurezza dello Stato, contro l'incolumità pubblica, ovvero reati di riduzione in schiavitù, furto, rapina, devastazione e saccheggio, o comunque connessi alla vendita e al traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti, o, infine, di associazione mafiosa o di appartenenza ad organizzazioni terroristiche;
- l'interessato ha commesso crimini di Guerra ovvero contro la Pace o contro l'Umanità.

Lo status di rifugiato si può richiedere:

- all'Ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia;
- all'Ufficio immigrazione della Questura competente per territorio laddove sul posto non sia presente un Ufficio di Polizia di Frontiera.

Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Alle persone in fuga dall'Ucraina a causa della guerra e che vivevano in quel Paese prima del 24 febbraio 2022 può essere accordata la protezione temporanea in base alla direttiva 2001/55/CE, per i dettagli vedasi la Decisione n. 382 del Consiglio dell'Unione europea e il DPCM 28.3.2022. **Il permesso per protezione temporanea è convertibile in lavoro.**

3.10_L'espulsione

Secondo l'art. 19 del D. Lgs. 286/98, in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui il cittadino di Paese Terzo possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.

Non è inoltre consentita l'espulsione, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato, nei confronti: degli stranieri minori di diciotto anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9 c. 7 lett. b); degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge o partner dello stesso sesso unito civilmente che siano di nazionalità italiana; delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono e del marito convivente e degli stranieri **che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza** (art. 19 c.2 D. Lgs. 286/98).

Le modalità di espulsione previste dal D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 sono le seguenti:

- espulsione amministrativa;
- espulsione come misura di sicurezza;
- espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

3.11_Minori di Paesi Terzi “irregolarmente” presenti in Italia con genitori di Paesi Terzi regolarmente presenti in Italia

Per l'inserimento figlio minore “irregolarmente” presente in Italia sul permesso di soggiorno del genitore regolarmente soggiornante, la Questura di Verona chiede agli interessati di inoltrare la richiesta tramite kit postale previsto per il rinnovo/rilascio del titolo di soggiorno, inserendo la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti.

I requisiti da dimostrare, attraverso idonea documentazione, sono gli stessi previsti dalla procedura di ricongiungimento familiare.

Questa procedura non è espressamente prevista dalla legge ma la richiesta può essere accolta dalla Questura di riferimento qualora la documentazione sia corretta in virtù del fatto che il minore presente in Italia non può essere espulso e che il genitore risulta invece regolarmente soggiornante. Tali situazioni sono di base da evitare poiché l'ingresso del minore dovrebbe sempre avvenire secondo la procedura di ricongiungimento familiare che garantisce fin dal primo giorno di ingresso in Italia l'esercizio di tutti i diritti e doveri connessi ad una regolare permanenza.

3.12_Richiesta di cittadinanza italiana

[Legge 91/1992.](#)

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana. Ai cittadini immigrati di Paesi Terzi, tuttavia, la cittadinanza può essere concessa, se in possesso di tutti i requisiti richiesti, in caso di:

A. *Matrimonio con cittadini italiani*

Il coniuge o partner dello stesso sesso unito civilmente, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Presso la Prefettura di Verona il coniuge di cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo 3 anni di residenza all'estero (o uno e mezzo in caso di presenza di figli) non dovrà attendere ulteriori due anni ma potrà richiedere la cittadinanza italiana in virtù del requisito di residenza già precedentemente maturato.

B. Residenza in Italia

Può richiedere la concessione della cittadinanza italiana:

- Il cittadino di Paese Terzo che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di Paese Terzo del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Il cittadino di Paese Terzo maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione; ciò vale a fortiori anche per il figlio maggiorenne di cittadino italiano;
- Il cittadino di Paese Terzo che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

La richiesta di acquisizione della cittadinanza deve essere presentata telematicamente alla Prefettura del luogo di residenza e la cittadinanza verrà concessa dal Ministro dell'Interno.

Il portale di riferimento è <https://portaleservizi.dlci.interno.it/>

Il termine per la definizione del procedimento, se la domanda è stata presentata con la documentazione regolare e completa, è di:

- 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi per domande presentate dal 20/12/2020 in poi (DL 130/2020 convertito con L. 173/2020).
- 48 mesi per domande presentate tra il 5/10/2018 e il 19/12/2020 (DL 113/2018 convertito con L. 132/2018).
- per le domande presentate prima del 5/10/2018, un termine di 730 giorni o 48 mesi per la definizione, in base alle interpretazioni che se ne forniscono.

Dal 4 dicembre 2018 la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio e residenza è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal MIUR (DL 113/2018 convertito con modifiche con L. 132/2018).

C. Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Ai sensi dell'art. 1 della legge n.379/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell'ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti.

La legge n. 124/06 recante "Modifiche alla legge n.91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti" prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso lo status civitatis italiano a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti.

L'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all'Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l'istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui

sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

D. Casi particolari di riacquisto dello status di cittadino italiano

(Art. 13 della legge n.91/92)

Su domanda:

- stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto;
- assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato.

Automaticamente:

- entro un anno dalla fissazione della residenza in Italia se non vi è stata rinuncia espressa da parte dell’interessato.

La richiesta di riacquisto cittadinanza iure sanguinis, cioè in virtù del fatto di essere discendente di cittadino italiano, può invece essere presentata presso il consolato italiano nel Paese straniero di residenza o presso il Comune di residenza in Italia, presentando la documentazione richiesta.

Chi nasce in Italia da genitori non italiani, non acquista automaticamente la cittadinanza italiana, ma mantiene quella dei genitori.

La cittadinanza italiana viene concessa al bambino nato in Italia da genitori non italiani soltanto se i suoi genitori sono ignoti o apolidi oppure se in base alla legge del Paese di origine i figli non possono acquistare la cittadinanza dei genitori (art.1 c.1 lett. b) L.91/92).

Nel caso in cui uno dei genitori acquisti la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione, anche i figli minori conviventi, regolarmente soggiornanti, acquistano la cittadinanza italiana (art.14 L.91/92.)

Al compimento dei 18 anni chi è nato in Italia e vi ha sempre mantenuto la residenza può chiedere, presentandosi all’ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di ottenere la cittadinanza italiana (art. 4 c.2 L. 91/92). All’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. “Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto (..) entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.” (art. 33 Decreto-legge 69/2013 convertito in legge con L. 98/2013).

La Legge 91/1992 prevede che tutte le istanze o dichiarazioni di elezione acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza siano soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250,00 euro.

3.13_Salute e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

I cittadini di Paesi Terzi con permesso di soggiorno in regola, qualora previsto dalla normativa vigente, hanno diritto all’iscrizione gratuita al servizio sanitario. In Italia questo diritto si chiama iscrizione obbligatoria. L’interpretazione corretta delle disposizioni su questo tema è presente nelle “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome italiane” contenute nell’Accordo Stato-Regioni siglato nel dicembre 2012. Tali indicazioni contengono delle tavole sinottiche di documenti necessari per la richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

In Veneto questo accordo non è stato recepito ed è vigente la DGR 753/2019 (e successiva DGR 578/2021): nel relativo allegato A sono presenti tabelle con le specifiche casistiche, **disponibili qui** <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=395922>

Con l’iscrizione i cittadini stranieri acquistano gli stessi diritti e gli stessi doveri dei cittadini italiani per l’intera durata del permesso di soggiorno.

Hanno diritto all’assistenza sanitaria anche i familiari a carico regolarmente soggiornanti che siano indicati sul permesso di soggiorno o che abbiano il permesso di soggiorno personale con l’indicazione specifica del motivo di soggiorno (motivi di famiglia, ricongiungimento familiare).

Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario i cittadini di Paesi Terzi in possesso di titolo di soggiorno per uno dei seguenti motivi:

- lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo
- motivi familiari (coniuge, figli minori o maggiorenni a carico, genitori a carico con meno di 65 anni, genitori a carico di 65 anni o più che sono entrati prima del 05/11/2008)
- asilo politico/rifugiato
- motivi umanitari/protezione sussidiaria
- richiesta di protezione internazionale/asilo
- attesa adozione
- affidamento (ivi compresi i minori non accompagnati)
- minore età secondo la DGR 753/2019
- integrazione minore secondo la DGR 753/2019
- richiesta di cittadinanza
- attesa occupazione
- assistenza minore (se la persona svolge attività lavorativa)
- cure mediche gravidanza fino ai sei mesi del neonato (secondo la DGR 753/2019 solo per la madre e non per il marito di donna in gravidanza)
- studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio e/o se la persona svolge attività lavorativa
- detenuti negli istituti penitenziari e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso di soggiorno
- motivi di giustizia
- motivi religiosi (se la persona svolge attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroci))
- status di apolide
- residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
- motivi di salute/umanitari (circ. Ministero della Salute n. 5/2000)
- permesso ex art. 27 D. Lgs. 286/98 (solamente coloro che svolgono attività lavorativa soggetta alla contribuzione italiana)
- attesa di regolarizzazione
- minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno (tra cui i minori temporaneamente affidati nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea approvati dal Comitato per i Minori Stranieri e/o dalle Regioni)
- Carta di soggiorno per stranieri ora denominata permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (secondo la DGR 753/2019, se la persona era già iscritta a titolo obbligatorio)
- Richiesta di rilascio/rinnovo di permesso o carta di soggiorno per stranieri ora denominata permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione o carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei (coniuge, discendenti con meno di 21 anni o a carico e ascendenti a carico infra65enni e quelli del coniuge)
- Casi speciali
- Cure mediche (art. 19 c. 2 d-bis)
- Protezione speciale
- Calamità naturale (in Veneto secondo la DGR 753/2019)
- Valore civile (in Veneto secondo la DGR 753/2019)

Hanno comunque diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario i cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento e i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno (art. 34 D. Lgs. 286/98) **e in Veneto i minori comunque presenti (DGR 1712/2022), vedi sezione 3.14.**

La Regione Veneto con propria D.G.R. 578 del 04/05/2021 ha disposto:

- l'iscrizione al SSN a titolo obbligatorio, in via provvisoria dei cittadini extracomunitari, genitori/ascendenti diretti o del coniuge, ultrasessantacinquenni ricongiunti ai familiari, cittadini italiani o cittadini appartenenti all'Unione Europea, **fiscalmente a carico** dei medesimi, con riserva di richiedere agli stessi il versamento del contributo

dovuto ai sensi del D.M. 8 ottobre 1986, nel caso in cui sia confermata in via giurisdizionale la legittimità delle disposizioni contenute, in relazione alla presente fattispecie di cittadini extracomunitari, nella D.G.R. n. 753/2019;

• l'iscrizione al SSN a titolo obbligatorio, in via provvisoria dei genitori/ascendenti diretti o del coniuge, **fiscalmente a carico** di familiari, cittadini extracomunitari, cittadini italiani o cittadini appartenenti all'Unione Europea, che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il 5 novembre 2008 per ricongiungimento familiare/coesione, i quali al momento del rinnovo del permesso di soggiorno **abbiano raggiunto il 65° anno di età**, con riserva di richiedere agli stessi il versamento del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8 ottobre 1986, nel caso in cui sia confermata in via giurisdizionale la legittimità delle disposizioni contenute, in relazione alla presente fattispecie di cittadini extracomunitari, nella D.G.R. n. 753/2019

Sono esclusi i permessi per affari, i soggiorni per turismo, cure mediche art. 36 D. Lgs. 286/98 (cioè per ingresso con visto per cure mediche) e tutti quei permessi per i quali è prevista l'iscrizione volontaria in seguito indicati.

L'Ufficio amministrativo del distretto consegna la tessera sanitaria che può avere validità diversa:

- La stessa durata del permesso di soggiorno,
- La validità a tempo indeterminato, salvo la verifica triennale dei requisiti in presenza di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
- La validità per tutta la durata dell'attività lavorativa per il lavoratore stagionale
- I cittadini di Paesi Terzi in possesso di prenotazione della Questura per il rilascio/rinnovo di permesso o carta di soggiorno, ottengono in genere la tessera sanitaria con validità di sei mesi.

STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO - ISCRIZIONE VOLONTARIA

I cittadini di Paesi Terzi e i loro familiari a carico (che rientrano in determinate categorie) con permesso di soggiorno in regola, hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio sanitario.

Versando una quota hanno diritto alla tessera sanitaria e all'assistenza sanitaria con gli stessi diritti e doveri dei cittadini italiani per un anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre) sul territorio nazionale: è quindi esclusa l'assistenza nei Paesi UE (vedasi circolare 189085 del 13 maggio 2016 della Regione Veneto).

Hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio sanitario i cittadini di Paesi Terzi e i loro familiari a carico in possesso di permesso di soggiorno per:

- motivi religiosi (se non svolge attività lavorativa ricevendo remunerazione soggetta alle ritenute fiscali)
- residenza elettiva (escluse le persone che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria di cui sopra)
- studio (escluse le persone che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria di cui sopra)
- permesso ex art. 27 D. Lgs. 286/98 (esclusi coloro che svolgono attività lavorativa soggetta alla contribuzione italiana, che invece hanno diritto all'iscrizione obbligatoria)
- motivi familiari (per genitori ultrasessantacinquenni, con ingresso in Italia successivo al 5 novembre 2008)
- secondo la DGR 753/2019, Permesso di soggiorno UE s.l.p. - solo nel caso di persone già iscritte a titolo volontario
- motivi familiari - secondo la DGR 753/2019, i fratelli e sorelle, e nipoti di cittadino italiano con permesso ex art. 19 a carico del cittadino italiano (se svolgono attività lavorativa, si presume abbiano diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita)

Hanno inoltre diritto all'iscrizione volontaria:

- Cittadini collocati alla pari (esclusi i familiari)
- stranieri che partecipano a programmi di volontariato (nella DGR 753/2019 si assume invece che venga sottoscritta una polizza assicurativa da parte dell'organizzazione promotrice)
- dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze Diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR
- altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria

Non hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio sanitario i cittadini di Paesi Terzi con titolo di soggiorno in regola in Italia per motivi di: Affari, Turismo, Cure mediche (ad eccezione dei casi previsti dall'art.19 D.lgs. 286/98).

Il contributo annuale per l'iscrizione volontaria è stato aggiornato secondo l'art. 1 comma 240 della L. 213/2023 che modifica l'art. 34 del D. Lgs. 286/98.

Al link che segue le linee guida dell'Ulss 9 Scaligera

https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=439

3.14_Tutela della salute cittadini di Paesi Terzi irregolarmente presenti in Italia

Al cittadino di Paese terzo (non comunitario) non in possesso di regolare titolo di soggiorno, viene comunque garantito il diritto alle cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative.

Per poter accedere a questo tipo di cure:

- **se l'interessato è maggiorenne** (di età pari o superiore ai 18 anni) dovrà chiedere il rilascio del tesserino con codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) al DISTRETTO SANITARIO.

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano (art. 35 D. Lgs. 286/1998, comma 5).

Per ottenere il tesserino STP l'interessato dovrà dichiarare le proprie generalità e di essere indigente, quindi non possedere risorse economiche sufficienti.

Il tesserino STP ha validità su tutto il territorio nazionale e durata annuale secondo la DGR 753/2019 (allegato A, pag. 68) e semestrale secondo l'accordo Stato Regioni del 2012, ed è rinnovabile.

Con il tesserino STP è possibile accedere alle prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizione con il cittadino italiano per quanto riguarda le previste quote di partecipazione alla spesa (ticket).

Al cittadino di Paese terzo, irregolarmente presente, titolare di tesserino STP, se privo di risorse sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito della sua dichiarazione, il codice di esenzione X01 che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata e non può quindi essere applicato in modo automatico e generalizzato.

- **se l'interessato è minorenni** dovrà chiedere l'iscrizione obbligatoria al distretto sanitario, con assegnazione del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Assistenza Primaria (D.G.R. n. 1712 del 30/12/2022). Può accedere alle prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda la compartecipazione alla spesa (ticket). Fino al compimento del 6° anno di età, se privo di risorse economiche sufficienti, presentando dichiarazione di indigenza, è possibile applicare il codice di esenzione dal ticket X23. Tale esenzione si applica salvo eventuali variazioni delle condizioni economiche e/o dello status giuridico. Al minore dai 6 anni fino ai 18 anni, se si dichiara lo stato di indigenza, le prestazioni saranno erogate con il codice di esenzione X01 che vale solo per la specifica prestazione effettuata e non in modo generalizzato.

Il CESAIM è un'associazione di volontariato senza fini di lucro che, in convenzione con l'AULSS9 Scaligera, ha istituito un ambulatorio che offre assistenza medica, infermieristica, farmacologica ai titolari di tessera STP.

CESAIM (Centro Salute Immigrati)
Via Salvo d'Acquisto, 5 - Verona
Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 (SOLO PEDIATRA)
Tel. 045 520044
e-mail: cesaim2017@gmail.com
web: <https://cesaim.wixsite.com/cesaimverona>

L'art. 6 del D. Lgs. 286/1998 prevede che debba essere esibito il permesso di soggiorno per prestazioni e servizi resi dalla pubblica amministrazione ad eccezione dei provvedimenti inerenti attività sportive o ricreative a carattere

temporaneo, i provvedimenti inerenti l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 286/1998 (assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale) e quelli inerenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

In tal modo è garantito il diritto alle cure urgenti ed essenziali per coloro che non sono in possesso di regolare titolo di soggiorno.

Ulteriore eccezione è prevista per le dichiarazioni di nascita dalla circolare del Ministero dell'interno n. 19 del 2009.

3.15_Prestazioni assistenziali

Rispetto alla possibilità di accedere ai contributi e alle prestazioni a sostegno del reddito da parte dei cittadini stranieri rimandiamo a:

- Manuale sull'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali e ai servizi a cura di ASGI aggiornata ad aprile 2021, disponibile qui <https://www.asgi.it/notizie/nuovo-aggiornamento-del-manuale-sullaccesso-degli-stranieri-alle-prestazioni-sociali-e-ai-servizi/>

Va considerato che al momento della stesura di questo manuale erano previsti degli emendamenti normativi, collegati all'entrata in vigore dell'Assegno Unico e Universale (AUU) che poi sono stati modificati in sede di implementazione.

In particolare l'Assegno Unico e Universale all'atto pratico non ha assorbito l'Assegno di Maternità di Base (dei Comuni), né l'Assegno di maternità per le lavoratrici atipiche (dello Stato). Mentre ad esempio ha assorbito l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai comuni.

- Vademecum antidiscriminazione a cura di ASGI aggiornato a settembre 2022, disponibile qui <https://www.asgi.it/discriminazioni/contrastare-le-discriminazioni-la-guida-pratica-di-asgi/>

Il Vademecum tratta alcune specifiche provvidenze: il reddito di cittadinanza (interrotto dal 31/12/2023 e sostituito dall'Assegno di Inclusione e dal Supporto per la Formazione e il Lavoro), l'assegno unico universale, l'assegno al nucleo familiare, l'assegno di maternità e il bonus asili nido, l'apertura del conto corrente, l'accesso agli alloggi pubblici e privati e l'accesso al lavoro.

In tutti i casi in cui la persona abbia il dubbio di avere comunque diritto a una provvidenza, in base a quanto riportato in questi materiali, per poter fare un eventuale ricorso il cittadino deve prima fare domanda verificando il rispetto dei vari requisiti, subire l'eventuale diniego della domanda di prestazione da parte della pubblica amministrazione per poter poi tentare di ottenere, attraverso un contenzioso, un pieno riconoscimento della stessa prestazione da parte dell'organo giurisdizionale. Ovviamente l'esito di tale richiesta dipenderà dalle singole decisioni prese dagli organi giurisdizionali chiamati a decidere in merito al contenzioso stesso.

3.16_Sintesi competenze degli enti di riferimento e recapiti

UFFICIO POSTALE

Per le istanze che devono essere presentate presso gli uffici postali è necessario rivolgersi a quelli contrassegnati dal logo Sportello Amico per l'invio gli appositi kit per il rinnovo/rilascio dei permessi di soggiorno distribuiti gratuitamente ai cittadini di Paesi Terzi da tutti gli uffici postali. Sia per ritirare il kit che per spedirlo l'interessato deve presentarsi presso l'ufficio postale con il passaporto e con il permesso di soggiorno qualora in possesso.

In relazione all'invio di kit postale sul Portale Immigrazione www.portaleimmigrazione.it è possibile trovare:

- informazioni generali sulla procedura;
- indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati alla procedura telematica che implica comunque l'invio postale del kit da loro direttamente fornito;
- indirizzi degli Uffici Postali con Sportello Amico;
- stato di avanzamento della pratica inserendo nell'area riservata stranieri user id e password riportati sulla ricevuta rilasciata dalle Poste al momento della presentazione della domanda.

QUESTURA

<https://questure.poliziadistato.it/it/Verona>

Ufficio Immigrazione

Orari e modalità di accesso qui:

<https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d28284960621351>

Informazioni per l'utenza, linee guida procedure istanze di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno qui:

<https://questure.poliziadistato.it/it/Verona/articolo/1838649d6737ac2f5145790105>

PREFETTURA

www.prefettura.it/verona/

Lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura è competente per quanto riguarda:

- Pratiche per nulla osta al lavoro (es. flussi, ingressi fuori quota, conversioni da lavoro stagionale o studio, eventuali regolarizzazioni)
- Pratiche di ricongiungimento familiare
- Pratiche connesse al test di lingua italiana ai fini della richiesta di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

<https://www.prefettura.it/verona/contenuti/Immigrazione-13680.htm>

L'Ufficio cittadinanza della Prefettura è competente per quanto riguarda le domande di cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano o per residenza.

<https://www.prefettura.it/verona/contenuti/Cittadinanza-13260974.htm>

L'Ufficio legalizzazione documenti provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'estero al fine di attestarne la validità.

https://www.prefettura.it/verona/contenuti/Procedure_per_la_legalizzazione-7579019.htm

4_NOTE UTILI GENERALI

4.1_Codice fiscale

Il codice fiscale è un numero che identifica il cittadino nel momento in cui entra in contatto con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Il codice fiscale, riportato anche sulla tessera sanitaria, è un documento indispensabile e serve per:

- iscriversi al servizio sanitario nazionale,
- essere assunti come lavoratori dipendenti,
- iniziare un'attività lavorativa autonoma,
- concludere contratti,
- aprire un conto corrente bancario o postale.

Per ottenere il codice fiscale bisogna rivolgersi all'agenzia delle entrate della propria zona. I recapiti degli uffici territoriali della agenzia delle entrate sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it

Il cittadino dell'Unione europea deve presentare un documento di identità.

Il cittadino di Paese Terzo, invece, deve presentare passaporto e titolo di soggiorno.

In caso di ingresso in Italia con visto per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare, il codice fiscale viene rilasciato direttamente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, ove va preso appuntamento entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. [Una guida tradotta dall'Agenzia delle Entrate è presente qui <https://www.integrazionemigranti.gov.it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3190/Codice-fiscale-per-stranieri-la-mini-guida-dell'Agenzia-delle-Entrate>.](https://www.integrazionemigranti.gov.it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3190/Codice-fiscale-per-stranieri-la-mini-guida-dell'Agenzia-delle-Entrate)

4.2_Cessione di fabbricato

(art. 12 del D. L. 59/78)

Chi cede l'uso di un fabbricato o parte di esso, senza un atto di vendita o di affitto ma per ospitalità o ad altro titolo, per un periodo superiore a 30 giorni, deve darne comunicazione all'autorità di P.S. entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.

Per le persone residenti nel Comune di Verona la comunicazione deve essere presentata, mediante modulo, direttamente presso la Questura o secondo le modalità indicate sul sito della stessa.

Per le persone residenti in Comuni della provincia di Verona la comunicazione deve essere presentata presso il Comune stesso.

4.3_Dichiarazione di ospitalità

L'articolo 7 del D. Lgs. 286/1998 prevede l'obbligo per chiunque da alloggio, ospitalità ovvero cede la proprietà od il godimento di un immobile ad uno straniero, cioè cittadino di Paese Terzo, o apolide, anche se per un periodo inferiore a 30 giorni, di comunicare il fatto entro 48 ore all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (anche in questo caso per i comuni della provincia la dichiarazione deve essere presentata presso il Comune stesso).

4.4_Idoneità alloggiativa e igienico sanitaria

Si definisce “alloggio idoneo” l'abitazione che rientra nei parametri di idoneità igienico-sanitaria previsti dalla legge.

Il certificato di idoneità alloggiativa attesta il numero delle persone che possono risiedere in un appartamento sulla base di parametri tecnici stabiliti dalla legge e che fanno riferimento in primo luogo alla superficie calpestabile dell'alloggio medesimo.

La normativa prevede che il cittadino di Paese Terzo disponga di un alloggio idoneo nei casi di richiesta di permesso di soggiorno UE s.l.p. per sé e per i propri familiari conviventi e di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro autonomo e subordinato. Il certificato di idoneità alloggiativa in questo caso è rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune o dalla ASL competente per territorio.

Per la richiesta di ricongiungimento familiare o di coesione familiare ovvero di ingresso di familiare al seguito invece viene richiesta l'idoneità abitativa e igienico sanitaria da richiedersi ai competenti uffici comunali.

Si precisa inoltre che, per i minori di anni 14, al seguito di uno dei genitori, è prevista una disciplina specifica all'art. 29 del D.lgs. n.286/98 e pertanto un minore di anni 14 può essere inserito nell'alloggio senza considerare la sua presenza qualora vi sia il consenso del proprietario dell'alloggio.

In termini di prevenzione è utile informare coloro che affittano o acquistano un alloggio e che potrebbero avere bisogno dell'idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria (quindi solo per le specifiche istanze nell'ambito immigrazione per cui risulta necessaria) di verificare preventivamente la stessa, al fine di sapere con certezza:

- se l'alloggio risponde ai requisiti previsti nel Comune di riferimento ai fini del rilascio dell'idoneità stessa

- il numero massimo di persone per cui l'alloggio risulta effettivamente idoneo, secondo la specifica normativa di riferimento

4.5_Contratto di soggiorno

Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in caso di *rapporto di lavoro instaurato prima del 15.11.2011* deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato preventivamente sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico Immigrazione competente, ad eccezione dei casi nei quali il contratto di soggiorno per lavoro non abbia subito alcuna variazione rispetto a quello sottoscritto al momento dell'ingresso in Italia nell'ambito del Decreto Flussi per lavoro.

In caso di *rapporto di lavoro instaurato a partire dal o dopo il 15.11.2011*, deve essere prodotta copia del modello unificato LAV (nota Ministeriale prot. n. 4773/2011 e decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35).

In caso di *rapporto di lavoro in ambito domestico*, va prodotta copia:

- 1) del contratto di soggiorno, nel caso il rapporto di lavoro sia stato instaurato prima del 29.01.2009 o tra il 13.05.2011 e il 15.11.2011 (in questo secondo periodo "vigeva" la Circolare del Ministero dell'Interno 3666/2011);
- 2) comunicazione all'INPS, nel caso il rapporto di lavoro sia stato instaurato dopo il 29.01.2009 (legge 2/2009 art. 16 bis comma 11) ma prima del 13.05.2011 o dopo il 15.11.2011.

4.6_Iscrizione al Centro per l'Impiego, alle "liste di collocamento", in caso di disoccupazione

Il Centro per l'Impiego è una struttura di natura pubblicistica con varie funzioni tra cui alcune importanti in materia di politica attiva del lavoro come l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. In particolare, il Centro per l'Impiego:

- consente di iscriversi dichiarando la propria disponibilità a lavorare (è necessario rivolgersi al Centro per l'Impiego di riferimento in base al Comune in cui si risiede. L'elenco dei Centri per l'Impiego della provincia di Verona è disponibile sul sito <http://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti#CPI%20Verona>;
- con i dati personali di ciascun utente redige una scheda professionale contenente informazioni sul lavoratore (come ad es. esperienze lavorative precedenti, esperienze formative, ecc.);
- consente agli utenti di consultare appositi elenchi con annunci di lavoro e corsi di formazione;
- accerta lo status di disoccupazione (ossia la condizione di un soggetto privo di lavoro e immediatamente disponibile a svolgere attività lavorativa).

L'iscrizione al Centro per l'Impiego alle "liste di collocamento" risulta necessaria nel caso in cui il cittadino di Paese Terzo debba richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'iscrizione deve essere effettuata di norma prima della scadenza del permesso di soggiorno in possesso dell'interessato.

4.7_Documenti prodotti all'estero

La traduzione e legalizzazione dei documenti provenienti dai Paesi di origine riguarda tutti i cittadini immigrati che hanno la necessità di farli valere in Italia.

Un cittadino straniero può, alle stesse condizioni di un cittadino italiano, autocertificare determinate circostanze, ma a condizione che siano già ufficialmente note e acquisite presso un ufficio pubblico italiano competente. Negli altri casi ciò che non è autocertificabile e dimostrabile attraverso atti e documenti formati all'estero dovrà essere certificato mediante gli stessi documenti, che però devono essere legalizzati presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di provenienza.

La procedura della legalizzazione serve ad attribuire validità secondo la legge italiana ad un certificato straniero: esso deve quindi essere preventivamente tradotto da un interprete accreditato dal consolato italiano e poi controllato

dall'autorità consolare italiana, allo scopo di verificare che il documento sia conforme alla legislazione del Paese di origine e che sia stato rilasciato da parte dell'ufficio competente.

Per i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 1961 è prevista la sostituzione della legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari con l'apostille. Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità nazionale identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.

Per coloro che devono far valere documenti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna del 1976 è inoltre possibile ottenere l'estratto plurilingue di un atto di stato civile: esso non necessita di traduzione ed è esente da legalizzazione. Tali atti hanno generalmente validità di 6 mesi.

Per le esenzioni dalla legalizzazione per singolo Stato vedasi:

<http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf>

Riconoscimento dei titoli di studio

Il riconoscimento dei titoli di studio dipende dall'uso che se ne deve fare. Lo strumento principale è l'**attestazione di valore**, che ha però natura meramente informativa e va richiesta alla Rappresentanza Consolare italiana di riferimento nel Paese d'origine.

Per ottenere l'equipollenza dei titoli, di solito utile per la partecipazione a bandi pubblici, è necessario rivolgersi a enti di formazione in Italia, come le università nel caso di titoli di livello universitario, per verificare le condizioni necessarie. Se il titolo di studio è necessario per l'iscrizione ad un albo, è necessario rivolgersi al relativo ordine professionale in Italia.

Documenti prodotti da Consolati stranieri presenti in Italia

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, provvede, per delega del Ministro degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme dei documenti rilasciati da Autorità estere presenti in Italia (anche le rappresentanze diplomatiche e consolari) affinché abbiano valore in Italia e i documenti e atti prodotti in Italia affinché abbiano valore all'estero. La “legalizzazione” consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa.

La procedura di legalizzazione è immediata: l'ufficio della Prefettura - U.T.G. controlla che la firma che appare sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro. In caso affermativo, viene subito apposto il timbro di legalizzazione. In caso negativo, viene richiesto via fax all'ente che ha emanato l'atto il nominativo della persona autorizzata alla firma e, una volta conosciute le informazioni necessarie, viene disposta la legalizzazione del documento.

La legalizzazione di atti firmati dagli Ufficiali di stato civile dei Comuni, dai Notai e dai Funzionari di Cancelleria e dagli Uffici Giudiziari è invece di competenza della Procura della Repubblica.

Non è necessaria la legalizzazione presso la Prefettura degli atti consolari dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.

4.8 La residenza

L'ordinamento italiano considera l'iscrizione nei registri anagrafici del Comune in cui liberamente si sceglie di risiedere un diritto/dovere previsto per tutti i cittadini come per tutte le persone che soggiornano legalmente sul territorio italiano. In particolare l'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall'estero, cambio di abitazione all'interno del comune, emigrazione all'estero), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno, che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000¹.

1

art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

1. direttamente all'ufficio anagrafe del Comune di riferimento,
2. per raccomandata, indirizzata al Comune di riferimento
3. per fax al Comune di riferimento
4. per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
 - a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
 - b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
 - c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
 - d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. Specificiamo che tra le opzioni per via telematica, solo la PEC costituisce prova legale.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione indicata ed essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

L'elenco dei documenti da presentare ai fini dell'iscrizione anagrafica è indicato ad esempio sul sito https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=30482 e in particolare l'allegato A è per i cittadini di Paesi Terzi e l'allegato B è per i cittadini dell'Unione europea.

Ai sensi del D.L. 47/2014, convertito in legge con L. 80/2014, "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza" quindi per dichiarare la residenza è necessario occupare in maniera non abusiva l'immobile (circ. Min. Interno 14 del 2014) per cui il Comune può chiedere di presentare documentazione in tal senso.

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Tuttavia provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Si disporrà inoltre la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione anche nel caso in cui la documentazione richiesta non venga prodotta nei termini di legge.

La cancellazione anagrafica avviene

- in caso di morte
- in caso di trasferimento della persona presso altro comune o all'estero
- in caso di irreperibilità della persona
- In caso di mancato rinnovo della dimora abituale nel comune.

Quando il cittadino di Paesi Terzi chiede il rinnovo del titolo di soggiorno, sia quando successivamente ne ottiene il rilascio, deve presentarsi entro 60 giorni all'Ufficio Anagrafe con le ricevute comprovanti la richiesta e il titolo di soggiorno originali e dichiarare la dimora abituale. Questa operazione è importante, perché non farlo potrebbe implicare la cancellazione dall'Anagrafe del Comune. Una volta residenti, si possono scaricare diversi certificati anagrafici direttamente dal sito <https://www.anagrafenazionale.interno.it/>.

4.9_La carta d'identità

Dopo aver ottenuto la residenza, è possibile richiedere la carta di identità all'Ufficio Anagrafe del Comune.

La carta d'identità per i cittadini dell'Unione o di Paesi Terzi:

- ha una validità di dieci anni (la validità temporale è inferiore in caso di minori);
- non è valida per l'espatrio, né legittima la permanenza del cittadino non italiano in Italia in mancanza o alla scadenza del titolo di soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente;
- viene rilasciata dal Comune a tutti i cittadini residenti che ne facciano richiesta;
- in caso di smarrimento della carta di identità, è necessario rivolgersi alle Forze dell'Ordine e denunciare il fatto, portando con sé un altro documento di riconoscimento oppure due testimoni.

4.10_Denuncia di nascita

La denuncia di nascita attesta ufficialmente la nascita di un bambino agli uffici anagrafici del Comune e può essere fatta da un solo genitore se il bambino è nato all'interno del matrimonio; se invece i genitori non sono sposati, la denuncia dovrà essere effettuata da entrambi.

È possibile scegliere se dichiarare l'evento alla Direzione Sanitaria dell'ospedale in cui è avvenuta (entro 3 giorni), oppure direttamente all'Ufficio Anagrafe (entro 10 giorni) presso *il comune di residenza* della madre. Se i genitori non sono residenti in Italia, la denuncia va fatta nel Comune in cui è avvenuta la nascita.

Per ottenere altri documenti relativi al bambino, bisognerà recarsi all'Ufficio Anagrafe. Alcuni Uffici (come quello di Verona) consegnano direttamente il codice fiscale del bambino, senza che ci sia il bisogno di recarsi all'Agenzia delle Entrate.

4.11_Matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso

I cittadini di Paesi Terzi possono contrarre matrimonio in Italia, sia con rito civile italiano, sia con rito religioso valido agli effetti civili secondo i culti ammessi dallo Stato.

Per celebrare un matrimonio, è necessario presentare un documento e il nulla osta rilasciato dal proprio stato di origine, che certifichi l'inesistenza di impedimenti all'unione (ad esempio, se si è già sposati).

La Legge 94/2009 prevedeva che il cittadino di Paese Terzo per contrarre matrimonio dovesse inoltre presentare all'ufficiale di Stato Civile un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 25 luglio 2011 ha però definito incostituzionale la norma che condiziona la capacità matrimoniale dello straniero alla regolarità del suo soggiorno in Italia in quanto viola un diritto fondamentale della persona quindi possono sposarsi anche le persone irregolarmente soggiornanti.

Per lo stato italiano, è possibile unirsi in matrimonio indipendentemente dall'appartenenza religiosa. I rifugiati politici dovranno richiedere il nulla osta all'alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati. Se minorenni, per sposarsi è necessario avere almeno 16 anni ed è necessaria l'autorizzazione del tribunale dei minorenni competente che viene data a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psicofisica del minore e che incorrano gravi motivi. Dal 2016 in Italia è possibile contrarre unioni civili tra persone dello stesso sesso (L. 76/2016).

4.12_ La patente

Si trovano informazioni sul tema della patente (conversione, riconoscimento e conseguimento) per cittadini dell'Unione e di Paesi Terzi sul sito del Ministero dei Trasporti <https://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi-stradali/conversione-patente-estera>.

4.13_ Apprendimento lingua italiana

La scuola pubblica italiana organizza corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana presso i CPIA – Centri per l'Istruzione degli Adulti collocati presso sedi di scuole elementari e medie.

Presso i CPIA è possibile:

- frequentare corsi di lingua italiana;
- conseguire un titolo di studio di licenza elementare o media;
- frequentare corsi di informatica, di lingue straniere, di cultura generale.

L'elenco dei CPIA della provincia di Verona è disponibile sul sito www.cpiaverona.edu.it/wp/

4.14_Alcuni consigli in sintesi

Consigli per favorire quanto più possibile una gestione corretta e autonoma della propria situazione da parte dei cittadini immigrati dell'Unione europea e di Paesi Terzi.

- Ricordare agli utenti di fare sempre copia dei documenti che si presentano per le diverse istanze e di richiedere copia dei documenti che eventualmente si sottoscrivono direttamente presso i singoli uffici.
- Nel caso in cui il cittadino di Paese Terzo regolarmente soggiornante si trovi in stato di disoccupazione è opportuno che provveda ad iscriversi al Centro per l'Impiego di riferimento rispetto al comune in cui risiede o è domiciliato. Tale iscrizione oltre ad essere un'opportunità in più rispetto alla ricerca del lavoro diventa poi requisito necessario nel caso l'interessato debba, durante il periodo di disoccupazione chiedere il rinnovo del titolo di soggiorno o della tessera sanitaria, nei casi ovviamente previsti dalla normativa vigente.
- Scrivere lettera di descrizione del caso a nome dell'interessato per favorire la presentazione delle istanze ai diversi enti di riferimento. Nel caso in cui l'interessato si trovi in difficoltà a presentare la propria situazione all'ente di riferimento per problematiche legate alla comprensione della lingua piuttosto che ad una difficoltà di comunicazione dovuta a condizioni non facilitanti (come ad esempio uffici con lunghe code in cui l'operatore si trova a dover gestire in tempi molto brevi situazioni magari complesse), può essere utile per l'interessato presentarsi al suddetto ufficio con una lettera scritta a suo nome che descriva la situazione e le relative richieste in modo tale da facilitare appunto la comprensione e la comunicazione con l'operatore. Inoltre nel mettere per iscritto il caso si dà la possibilità all'utente di rielaborare la situazione e di conoscere i termini in italiano utili per spiegarsi. È quindi sempre opportuno rileggere con l'interessato la lettera predisposta e verificare che abbia correttamente compreso il contenuto che dovrà poi sottoscrivere.
- Fornire riferimenti normativi e copia cartacea della relativa documentazione o riferimenti a siti web dove reperire informazioni corrette. Spesso le informazioni sono disponibili anche tradotte: in questi casi è utile fornire sempre all'interessato anche la versione in italiano oltre eventualmente al testo tradotto affinché la lettura possa diventare occasione di apprendimento della lingua o quanto meno di acquisizione di alcuni termini.
- Riferimenti per gli utenti che necessitano di consulenza legale. Come più volte riportato la normativa che riguarda l'immigrazione richiede una conoscenza specifica dell'argomento, un aggiornamento continuo e una conoscenza delle prassi territoriali. Pertanto anche un'eventuale consulenza legale andrebbe richiesta a chi sia in possesso di tali conoscenze.
- Qualora visitando siti istituzionali per cercare informazioni utili nell'ambito immigrazione si dovessero riscontrare nei contenuti degli stessi delle incongruenze o dei mancati aggiornamenti segnalare all'ente che cura il sito tali anomalie affinché possano essere eventualmente corrette

5_TABELLE TEMATICHE

Definizioni preliminari

Minore dell'Unione europea regolarmente soggiornante: in possesso di iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs 30/2007

Minore di Paese terzo regolarmente soggiornante: iscritto nel titolo di soggiorno di uno o entrambi i genitori o in possesso di proprio titolo di soggiorno

5.1_MINORI DELL'UNIONE EUROPEA E DI PAESI TERZI: SCUOLA

MINORE REGOLARMENTE SOGGIORNANTE: EQUIPARATO IN TUTTO AL MINORE ITALIANO (obbligo di frequenza, accesso ad insegnante di sostegno od operatore SIS in presenza di L.104/1992).

Dopo il 16° anno di età è possibile per il minore regolarmente soggiornante iscriversi ad un CPIA per seguire un corso di italiano o un corso per l'ottenimento della licenza media (ex 150 ore).

MINORE IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTE (con genitori regolarmente soggiornanti o irregolarmente soggiornanti):

- Obbligo di istruzione fino al 16° anno di età, come il minore italiano. Qualora il minore, oltre i 16 anni compiuti, desideri continuare a frequentare la scuola a cui è iscritto il dirigente di norma non lo impedisce (l'Ufficio Scolastico Territoriale fornisce annualmente linee guida ed indicazioni ai dirigenti scolastici in merito a queste tematiche).
- Disabilità: → diritto ad insegnante di sostegno (iter standard: richiesta formale, uvmd, assegnazione)
→ NO operatore SIS per impossibilità di ottenere riconoscimento L. 104/92

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO ESTERO:

una circolare del MIUR del gennaio 2011 chiarisce che il minore non italiano che per età sarebbe da iscrivere ad una scuola secondaria di secondo grado (superiore) ma che non è ancora in possesso di una licenza media riconosciuta dall'ordinamento italiano può iscriversi e frequentare qualsiasi istituto superiore o Centro di Formazione Professionale (CFP). L'unica condizione è che lo studente sostenga l'esame per la licenza media prima di sostenere l'esame conclusivo della scuola superiore (maturità, diploma, qualifica professionale, ...).

5.2_MINORI DELL'UNIONE EUROPEA E DI PAESI TERZI: SALUTE

MINORE REGOLARMENTE SOGGIORNANTE	OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO	NOTE
Minore cittadino dell'Unione europea	<p>Diritto all'iscrizione obbligatoria, quindi gratuita, al sistema sanitario nazionale se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - familiare di lavoratore subordinato o autonomo o in stato di disoccupazione con iscrizione al Centro per l'Impiego o iscritto a un corso di formazione professionale - familiare a carico di cittadino italiano - minore non accompagnato - titolare di attestazione di soggiorno permanente. 	In analogia a quanto si scriverà per i minori cittadini di Paesi Terzi dovrebbe essere comunque prevista per tutti i minori anche dell'Unione l'iscrizione obbligatoria ai sensi della ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo
Minore cittadino di Paese Terzo	<p>Iscrizione obbligatoria</p> <p>Vedasi “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte della regioni e province autonome italiane” contenute nell'Accordo Stato-Regioni siglato nel dicembre 2012, p.6</p>	

MINORE IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTE con genitori regolarmente soggiornanti	OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO	NOTE
Minore cittadino dell'Unione europea	<p>Il minore cittadino dell'Unione europea irregolarmente soggiornante finché non regolarizza eventualmente la propria posizione può usufruire delle prestazioni mediche a pagamento. Qualora il genitore risulti indigente è possibile il rilascio della tessera ENI (Europei Non Iscritti) che garantisce le cure mediche essenziali e urgenti ancorché continuative.</p> <p>Le prestazioni vengono erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa.</p>	<p>Il minore cittadino dell'Unione europea irregolarmente soggiornante con genitore regolarmente soggiornante dovrebbe regolarizzare la propria posizione quanto prima, cioè chiedere la residenza ai sensi del D.lgs. 30/2007. Il Comune dovrà verificare che il genitore sia in possesso dei requisiti previsti per legge e chiederà documentazione idonea a dimostrare il legame di parentela.</p> <p>Il minore cittadino dell'Unione irregolarmente soggiornante non può essere allontanato Dovrebbe essere comunque prevista per tutti i minori anche dell'Unione l'iscrizione obbligatoria ai sensi della ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo a prescindere dalla regolarità del soggiorno</p>
Minore cittadino di Paese Terzo	<p>Iscrizione obbligatoria per legge. Vedi sezione 3.14.</p>	<p>Il minore cittadino di Paese Terzo irregolarmente soggiornante con genitore cittadino di Paese Terzo regolarmente soggiornante dovrebbe regolarizzare la propria posizione quanto prima, chiedendo la coesione familiare ('ricongiungimento di fatto') con il genitore regolarmente soggiornante che deve però dimostrare di essere in possesso di tutti i</p>

		<p>requisiti previsti per il ricongiungimento familiare.</p> <p>Il minore cittadino di Paese Terzo irregolarmente soggiornante non può essere espulso, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.</p>
--	--	--

MINORE IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTE con genitori irregolarmente soggiornanti	OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO	NOTE
Minore cittadino dell'Unione europea	<p>Il minore cittadino dell'Unione irregolarmente soggiornante può usufruire delle prestazioni mediche a pagamento, qualora il genitore risulti indigente è possibile il rilascio della tessera ENI (Europei Non Iscritti) che garantisce le cure mediche essenziali e urgenti ancorché continuative.</p> <p>Le prestazioni vengono erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa.</p>	<p>Il minore cittadino dell'Unione irregolarmente soggiornante con genitore/i irregolarmente soggiornanti potrà ottenere la residenza ai sensi del D.Lsg. 30/2007 solo se uno o entrambi i genitori riusciranno regolarizzarsi dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal decreto.</p> <p>Il minore cittadino dell'Unione irregolarmente soggiornante non può essere allontanato.</p>
Minore cittadino di Paese Terzo	<p>Iscrizione obbligatoria per legge. Vedi sezione 3.14.</p>	<p>Il minore cittadino di Paese Terzo irregolarmente soggiornante con genitore/i irregolarmente soggiornanti si trova nell'impossibilità di regolarizzare la propria posizione finché uno o entrambi i genitori non riescono ad ottenere un permesso di soggiorno.</p> <p>Il minore cittadino di Paese Terzo irregolarmente soggiornante non può essere espulso, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.</p>

APPENDICE - SITOGRAFIA RAGIONATA

Per avere un inquadramento generale dei vari aspetti del fenomeno dell’immigrazione in Italia è necessaria la conoscenza di informazioni che sono soggette a frequenti aggiornamenti. Riportiamo di seguito alcune delle principali fonti dove è possibile trovare approfondimenti e aggiornamenti. In particolare i siti vengono riportati secondo il percorso logico dall’ingresso alla permanenza in Italia del cittadino immigrato. L’elenco di seguito riportato non ha la pretesa di essere esaustivo. Visti i continui cambiamenti normativi in materia di immigrazione si consiglia di verificare sempre la data di pubblicazione dei contenuti web al fine di constatarne l’effettivo aggiornamento.

INGRESSO IN ITALIA

www.esteri.it

vistoperitalia.esteri.it/home.aspx

Fornisce informazioni utili per sapere chi, in relazione alla propria cittadinanza e al Paese stabile di residenza, ha bisogno del visto di ingresso per entrare in Italia, dove richiederlo e quali documenti e requisiti sono necessari.

www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/

Consente di cercare i servizi consolari all’Estero

www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso

Sezione del sito del Ministero dell’Interno fornisce informazioni generali e consente di accedere alle pagine dedicate alle varie procedure.

SOGGIORNO IN ITALIA

www.integrazionemigranti.gov.it

È un portale che fornisce news e documenti soprattutto su come “vivere e lavorare in Italia”. È coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma coinvolge in maniera trasversale altre istituzioni governative, con l’intento di favorire ai migranti l’accesso ai servizi.

www.interno.gov.it

Ministero dell’Interno. Tra le notizie nel sito, sono rilevanti sotto la voce “Temi”, le sezioni “Immigrazione e Asilo” e “Cittadinanza e altri diritti civili”.

questure.poliziadistato.it/Verona

Oltre ad informazioni generali contenute nella sezione Per il cittadino – Stranieri, nella sezione “Controlla il permesso di soggiorno *online*”, è possibile consultare lo stato del documento, in particolare se è pronto per la consegna o in trattazione.

Orari e modalità di accesso dell’Ufficio Immigrazione qui:

<https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d28284960621351>

Informazioni per l’utenza, linee guida procedure istanze di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno qui:

<https://questure.poliziadistato.it/Verona/articolo/1838649d6737ac2f5145790105>

www.portaleimmigrazione.it

Le informazioni generali contenute in questo sito non riportano nelle singole pagine la data di inserimento, ciò non consente di verificarne l’aggiornamento e considerare quindi attendibili i contenuti. Nella sezione Area riservata Stranieri i cittadini di Paesi Terzi che hanno fatto richiesta di rilascio/rinnovo/aggiornamento del titolo di soggiorno tramite invio di kit postale possono verificare la data fissata per la convocazione in Questura ed eventuali anomalie documentali (si segnala che ad oggi risultano incongruenze nelle segnalazioni relative alle anomalie documentali poiché il sistema non è stato aggiornato rispetto alle novità normative degli ultimi anni).

www.prefettura.it/verona/

Informazioni specifiche sono contenute nelle sezioni “Immigrazione”, “Cittadinanza” e “Legalizzazione documenti”.

www.venetoimmigrazione.it

Il sito è promosso dalla Regione Veneto - U.O. Flussi Migratori e gestito da Veneto Lavoro S.p.A. e permette agli operatori pubblici e privati e ai cittadini di consultare le informazioni sui servizi, i progetti ed i corsi rivolti ai cittadini non appartenenti all’Unione europea con specifica attenzione a quanto viene offerto nella Regione Veneto in tema di immigrazione dal sistema delle autonomie locali, dalle associazioni venete del terzo settore, dall’associazionismo immigrato, dalle associazioni datoriali e dalle associazioni sindacali.

www.caritas.vr.it/rete-cittimm

Riprende e pubblica le principali notizie legate all’ambito immigrazione, in particolare a livello nazionale e territoriale.

SERVIZI DEMOGRAFICI

<https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici>

Nello specifico i Servizi Demografici si occupano delle seguenti materie: stato civile; anagrafe della popolazione residente; anagrafe degli italiani residenti all’ estero; carta d’ identità; formazione ed aggiornamento. Sul sito di riferimento è possibile trovare anche approfondimenti legate all’ambito immigrazione rispetto alle materie di competenza.

Per quanto riguarda le prassi territoriali è utile fare riferimento anche ai siti istituzionali dei singoli Comuni.

www.anagrafenazionale.interno.it/

Attraverso l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) è possibile verificare on line i dati anagrafici e fruire di alcuni servizi anagrafici, attraverso il collegamento online con il comune di competenza.

ISTRUZIONE

<https://www.miur.gov.it/web/guest/home>

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per approfondimenti sul tema intercultura scegliere “argomenti e servizi” -> “scuola” -> “inclusione e integrazione”. Si possono consultare anche gli studi fatti dal Ministero e scaricare i dati sugli iscritti a scuola.

www.istruzioneeverona.it

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito territoriale di Verona.

SALUTE

www.salute.gov.it

Ministero della Salute. Contiene diversi documenti utili per i cittadini, tradotti nelle principali lingue parlate dai migranti.

<https://www.aulss9.veneto.it>

Sito istituzionale dell’AULSS9 Scaligera

Linee guida per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale per i cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi qui:

https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=439

www.simmweb.it

La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), è stata istituita sotto la spinta di gruppi ed organizzazioni che in varie parti d’Italia si occupavano di garantire il diritto all’assistenza sanitaria ad immigrati comunque presenti sul territorio nazionale.

Oggi la SIMM può essere considerata un “policy network” nazionale di scambio di esperienze, dati, evidenze scientifiche e considerazioni di politica sanitaria anche locale.

<https://www.caritas.vr.it/come-accedere-al-servizio-sanitario-tessera-sanitaria-esenzioni-odontoiatria/>
Schede tematiche su come accedere al Servizio Sanitario: tessera sanitaria, esenzioni, odontoiatria.

LAVORO

www.lavoro.gov.it

Nella sezione Temi e priorità – Immigrazione è possibile consultare gli aggiornamenti principali legati all’ambito specifico.

www.inps.it

L’INPS gestisce la liquidazione e il pagamento delle **pensioni** e delle **indennità** di natura previdenziale e assistenziale.

www.cliclavoroveneto.it

Portale dei Centri per l’Impiego della Provincia di Verona

ULTERIORI APPROFONDIMENTI

AGGIORNAMENTI GIURIDICI E ARCHIVI LEGISLATIVI

www.normattiva.it

Sito istituzionale che permette l’accesso ai testi normativi vigenti sia alla data odierna che nel passato.

www.asgi.it

ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, essenziale per l’aggiornamento su leggi, decreti, sentenze, circolari e regolamenti attuativi.

www.immigrazione.it

Rivista professionale di scienze giuridiche e sociali sulla condizione giuridica dello straniero, l’immigrazione, la cittadinanza e l’asilo.

www.meltingpot.org

Progetto Melting Pot Europa di consulenza sulla normativa agli operatori del settore pubblico e privato coinvolti dal fenomeno migratorio e dai suoi effetti. Il sito è multilingue.

www.stranieriinitalia.it

Sito tematico.

www.ristretti.it

Archivio di notizie dal e sul carcere

<https://inmigration.caritas.it/>

Sezione di Caritas Italiana dedicata all’ambito immigrazione.

AMBITO EUROPEO

https://european-union.europa.eu/index_it

Sito ufficiale dell’Unione europea. Vi si trovano informazioni essenziali, quali ad esempio vivere, lavorare, viaggiare nell’Ue.

www.frontex.europa.eu

FRONTEX, agenzia europea per il controllo delle frontiere.

www.mipex.eu

MIPEX - Migration Integration Index, confronto sullo stato dell'integrazione nei diversi paesi sulla base di una serie di indicatori.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en

European Migration Network, rete che fa capo alla DG Affari Interni della Commissione Europea. Pubblica i rapporti nazionali dei 27 Stati membri.

<http://www.emnitalncp.it/>

Il sito aggiorna su quanto viene fatto dall'European Migration Network, in particolare in ambito italiano, riportando anche, in italiano e in inglese, pubblicazioni e ricerche.

www.iom.int

IOM - Organizzazione Internazionale delle Migrazioni.

www.unhcr.it

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Copyright © 2010 by Caritas Diocesana di Verona, Italy

1° Edizione – Anno 2010

16° Edizione – Anno 2024

La presente riproduzione parziale o totale di questo documento è consentita per scopi didattici, informativi e sociali purché senza fine di lucro e con esplicita e integrale citazione della fonte.

Il documento in formato PDF è scaricabile dal sito **www.caritas.vr.it** sezione **Guide CittImm**

Rete Cittadini Immigrati
Caritas Diocesana Veronese
L.ge Matteotti, 8 – 37126 Verona
Tel. 045 237 9300

Il presente opuscolo è aggiornato a **febbraio 2024**.

È possibile contribuire all'aggiornamento della presente guida segnalando le vostre osservazioni a: **coordinamento@cittimm**